

TERMINI E FUNZIONI DEL TEMPO NELLA
CONFORMAZIONE DEI REGOLAMENTI DI INTERESSI

*TERMS AND FUNCTION OF TIME FOR CONFORMING THE
RELATIONS OF INTERESTS*

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 14, febrero 2021, ISSN: 2386-4567, pp. 1082-1131

Antonella
TARTAGLIA
POLCINI

ARTÍCULO RECIBIDO: 28 de octubre de 2020
ARTÍCULO APROBADO: 15 de noviembre de 2020

RESUMEN: Il raccordo funzionale tra termini, quali modalità cronologiche dell'agire giuridicamente rilevante, e interessi perseguiti in concreto dalle parti è la cifra che connota l'analisi della natura degli elementi in esame e la loro incidenza sull'efficacia degli atti negoziali e sulla regolamentazione dei rapporti, di là dalla contrapposizione tra termini di efficacia e di adempimento, in favore di una comune funzione unitaria di conformazione degli assetti delle relazioni giuridiche. Obiettivo dell'indagine è riqualificare i termini, da elementi accidentali, tradizionalmente intesi, a connotati funzionali, oggetto del controllo di liceità e meritevolezza, degli atti di autonomia. L'esame dei profili applicativi consente di superare l'angusta prospettiva di un termine essenziale inteso esclusivamente quale rimedio all'inadempimento, operante sul piano attuativo della fattispecie, in vista di un recupero della dimensione regolamentare degli interessi.

PALABRAS CLAVE: Termini; interessi; funzione; regolamento; conformazione.

ABSTRACT: *The functional connection between terms (duration), as chronological modalities of legally relevant activities, and the interests actually pursued by the parties is the cypher to analyse the nature of these elements and their impact on the effectiveness of contracting and on the regulation of relations. And this beyond a conflict between effective and fulfillment dates, in favor of a common unitary function of conforming the structures of legal relations. The objective of the investigation is to requalify terms, from accidental elements, as they are traditionally understood, to functional connotations of contracts, subject to a control of lawfulness and merit. The examination of the application profiles allows us to overcome the narrow perspective of an essential date intended exclusively as a remedy for non-fulfillment, operating on the implementation level of the case, in view of a recovery of the regulatory dimension of interests.*

KEY WORDS: *Terms (duration); interests; function; regulation; conforming.*

SUMARIO.- I. IMPOSTAZIONE DEL PROBLEMA: DALLA VALORIZZAZIONE DEL NESSO FUNZIONALE TRA ESSERE E TEMPO ALL'ANALISI DEL RACCORDO TRA TERMINE IN SENSO TECNICO-GIURIDICO E TEMPO NELLA CONCRETA DINAMICA DEGLI INTERESSI RILEVANTI PER AGIRE. PROSPETTIVE DI RECUPERO DELL'ATTITUDINE CONFORMATIVA DELLA DIMENSIONE CRONOLOGICA NEI RAPPORTI CIVILISTICI. – II. CENTRALITÀ DEL LEGAME TRA TERMINI E INTERESSI NELLA PROIEZIONE DINAMICA DELLE RELAZIONI GIURIDICHE, PER UN POSSIBILE SUPERAMENTO DELLA SUMMA DIVISIO TRA TERMINI DI EFFICACIA E DI ADEMPIMENTO. – III. PORTATA FUNZIONALE DELLA TRIADE TERMINI-INTERESSI-EFFETTI QUALE CHIAVE DI LETTURA PER UNA RIVISITAZIONE CRITICA DELL'ACCEZIONE ACCIDENTALE DELLE MODALITÀ CRONOLOGICHE DELL'AGIRE. – IV. SEGUE: PROPOSTA DI RIDEFINIZIONE DEL SIGNIFICATO DI TERMINE ESSENZIALE QUALE RISULTANTE DI UN GIUDIZIO DI VALORE INCENTRATO SUL CONCRETO ASSETTO DEGLI INTERESSI. – V. SEGUE: DAL TERMINE AI TERMINI. DIMENSIONE PLURALE E PROPOSTA DI RIMODULAZIONE DELL'OGGETTO DELL'INDAGINE: DALL'ANGUSTA PROSPETTIVA DEL TERMINE AL SINGOLARE, QUALE ESPRESSIONE DI UNA LOGICA DOGMATICA, ALL'ESAME DEI TERMINI IN RELAZIONE ALLA MOLTEPLICITÀ DEGLI ASSETTI CHE GLI INTERESSI ASSUMONO, ALL'INTERNO DEGLI ATTI DI AUTONOMIA, COME REGOLAMENTI DEL CASO CONCRETO. – VI. SEGUE: PROPOSTA DI DELIMITAZIONE DEI TERMINI RISPETTO ALLA CONDIZIONE, IN RAGIONE DELLA PIÙ SPICCATO PROIEZIONE FUNZIONALE CHE CONTRADDISTINGUE L'ELEMENTO CRONOLOGICO, ORA QUALE OGGETTO ORA QUALE STRUMENTO DI REGOLAMENTAZIONE TELEOLOGICAMENTE ORIENTATA IN FUNZIONE CONFORMATIVA DI FATTI, ATTI, RAPPORTI GIURIDICI. – VII. VERIFICA DELLE ARGOMENTAZIONI PROPOSTE. ESAME DI PROFILI APPLICATIVI DEL METODO SELEZIONATO: POST-NUMERAZIONE DEL CORRISPETTIVO ED ESSENZIALITÀ DEI TERMINI DI CORRESPONSIONE PERIODICA DEGLI ACCONTI NELL'ESECUZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI IN FUNZIONE DI COOPERAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ DEL VINCOLO CONTRATTUALE. – VIII. SEGUE: REMISSIONE DEL DEBITO EVENTUALMENTE RESIDUO AL TEMPO DEL DECESSO DEL DISPONENTE. INCIDENZA DEL MOMENTO DELLA MORTE SULLA DETERMINAZIONE DEL QUANTUM REMISSUM ED EFFICIENZA CAUSALE DELLA DISPOSIZIONE. – IX. SEGUE: CONGRUITÀ DEL TERMINE APPOSTO AD UN CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE E RESPONSABILITÀ DEL NOTAIO NELLA CONFORMAZIONE DELLE CLAUSOLE CRONOLOGICHE. – X. RILIEVI CONCLUSIVI: SPUNTI RICOSTRUTTIVI PER UNA CONFIGURAZIONE DEL TERMINE COME MISURA DEI RAPPORTI GIURIDICI NELL'ACCEZIONE FUNZIONALE COMUNE DI REGOLAMENTI DI INTERESSI.

I. IMPOSTAZIONE DEL PROBLEMA: DALLA VALORIZZAZIONE DEL NESSO FUNZIONALE TRA ESSERE E TEMPO ALL'ANALISI DEL RACCORDO TRA TERMINE IN SENSO TECNICO-GIURIDICO E TEMPO NELLA CONCRETA DINAMICA DEGLI INTERESSI RILEVANTI PER AGIRE. PROSPETTIVE DI

• Antonella Tartaglia Polcini

Professore ordinario di Diritto privato nell'Università degli studi del Sannio. E-mail: antonella.tartagliapolcini@unisannio.it

RECUPERO DELL'ATTITUDINE CONFORMATIVA DELLA DIMENSIONE CRONOLOGICA NEI RAPPORTI CIVILISTICI.

La rilevanza del nesso funzionale tra essere e tempo¹ è stata posta alla base di una auspicata rilettura del termine in senso tecnico-giuridico, quale modalità dell'agire², dimensione cronologica dell'attività³, in relazione agli interessi⁴ perseguiti e – secondo il loro concreto atteggiarsi – quale connotato che concorre a definire la funzione degli atti di autonomia negoziale e dei rapporti giuridici.

La ricostruzione proposta si avvale, tra l'altro, dell'apporto di grandi Maestri della teoria dell'ermeneutica e della storia del pensiero filosofico e politico occidentale allo studio della dimensione cronologica dell'attività umana, con ricadute nell'ambito delle relazioni regolate dal diritto⁵. Gli esiti della ricerca inducono a riconoscere, parafrasando il titolo delle celebri pagine heideggeriane, che essere è tempo. La stessa dottrina filosofica presente nei testi biblici ribadisce, a più riprese, la sussistenza di un tempo *in* e *per* ogni attività umana, come si legge, emblematicamente, nel libro del Qohelet⁶.

La richiamata immanenza nelle relazioni umane e nella loro configurazione giuridica⁷ avvalorava lo stretto raccordo sussistente tra termini e tempo e, conseguentemente, pone molteplici e complesse questioni teorico-applicative con riferimento, tra l'altro, al rilievo costruttivo e alla portata conformativa della dimensione temporale nei rapporti civilistici⁸.

1 HEIDEGGER, M.: *Sein und Zeit*, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1927, nella definizione tratta dalla *Introduzione* a HEIDEGGER, M.: *Essere e tempo* (trad. it. di P. CHIODI), 11^a ed., Longanesi & C., Milano, 1970 (pp. V s., XIV).

2 Le riflessioni svolte nel presente scritto riprendono in parte le argomentazioni del saggio dal titolo "Termini e funzioni degli atti di autonomia negoziale", *Rassegna di Diritto civile*, 2019, 2, p. 473 ss.

3 Con riferimento alla dimensione della durata, quale oggetto di valutazione normativa dell'attività, cfr. ASCARELLI, T.: *Corso di diritto commerciale*, 3^a ed., Giuffrè, Milano, 1962, p. 155, secondo il quale: "l'attività si svolge nel tempo".

4 *Infra*, spec. sub § 3 s.

5 Fondamentale al riguardo è l'opera di HUSSERL, G.: *Recht und Zeit. Fünf rechtsphilosophische Essays*, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1955. Profonda la riflessione in CAPOZZI, G.: *Temporalità e norma nella critica della ragione giuridica*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1968.

6 Il riferimento è alle celebri pagine del libro del Qohelet (3,1-15).

7 Sul punto, cfr. FROSINI, V.: "Temporalità e diritto", *Rivista di diritto civile*, 1999, I, p. 433 ss.

8 Per una interessante proposta costruttiva dell'apporto della dimensione temporale alla conformazione degli istituti giuridici, attraverso l'analisi del ruolo del fattore tempo nella disciplina della trascrizione, in funzione del superamento di una prospettiva meramente descrittiva ed esterna, FRANCESCA M.: "Il ruolo del tempo nella trascrizione (principio di continuità e criteri di prevalenza)", *Rassegna di diritto civile*, 2010, I, p. 62 ss., là dove la "sistemazione ancillare del fattore tempo nel diritto privato classico", assunta "quale dato [...] quasi incontrovertibile", è superata dalla proposta del riconoscimento al medesimo di una "funzione organizzativa" (*ivi*, spec. § 10) con riferimento alla circolazione della ricchezza e al funzionamento dello strumento pubblicitario. Sulla 'significatività' dell'elemento temporale, riferita all'ambito della contrattazione tra imprese e, nella specie, sulla "valenza causale della 'durata'" nella prospettiva funzionale del contratto quale rapporto e regolamento di interessi "complesso e dinamico", CREA, C.: *Reti contrattuali e organizzazione dell'attività d'impresa*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008, p. 266 ss.

Come autorevolmente sostenuto, il termine è espressione del tempo in una accezione funzionale⁹: tempo *per*, tempo *nell'interesse di*, tempo quale fattore di regolamentazione che apparentemente delimita, ma sostanzialmente sviluppa le situazioni soggettive e ne governa, ne assicura, ne tutela lo svolgimento coerente con gli interessi sottesi¹⁰.

Il rilievo della centralità del legame funzionale tra termini e interessi è la cifra che connota le riflessioni svolte in queste pagine. Oggetto di analisi sono la natura delle modalità cronologiche e la relativa incidenza sull'efficacia degli atti di autonomia negoziale e sulla conformazione dei rapporti giuridici.

All'esito di una indagine incentrata sul concreto assetto degli interessi dedotti nel rapporto e sulla relativa regolamentazione, il termine apposto ad un negozio giuridico o, nella specie, al contratto, da elemento accidentale, tradizionalmente inteso, si presta ad essere inquadrato quale connotato funzionale ed oggetto di controllo di liceità e meritevolezza delle manifestazioni dell'autonomia. L'analisi dei profili applicativi, selezionati a conferma delle argomentazioni proposte, concorre a dimostrare che il carattere, ora essenziale ora eventuale, della clausola temporale, emergente dall'interpretazione e qualificazione delle singole operazioni negoziali esaminate, consente di superare l'angusta prospettiva di un termine essenziale inteso esclusivamente quale rimedio all'inadempimento.

Il recupero della dimensione regolamentare dell'autonomia consente di volgere lo sguardo di là dalla contrapposizione tra termini di efficacia e di adempimento, in favore di una possibile revisione sistematica della relativa funzione unitaria nel regolare l'assetto dei rapporti giuridici.

II. CENTRALITÀ DEL LEGAME TRA TERMINI E INTERESSI NELLA PROIEZIONE DINAMICA DELLE RELAZIONI GIURIDICHE, PER UN POSSIBILE SUPERAMENTO DELLA *SUMMA DIVISIO* TRA TERMINI DI EFFICACIA E DI ADEMPIMENTO.

Nella prospettiva appena delineata si pone l'analisi e la formulazione di una possibile soluzione del problema, tuttora aperto, della piena sussistenza o,

9 Per il riferimento del termine alla funzione del tempo, in relazione alla soddisfazione di un determinato interesse: OPPO, G.: "I contratti di durata", *Rivista di diritto commerciale*, 1943, I, p. 149. Per una duplice prospettiva delle analisi dei rapporti tra diritto e tempo, con riguardo al diritto nel tempo e al tempo nel diritto, v. ENGISCH, K.: "Die Zeit im Recht", in Id.: *Vom Weltbild des Juristen*, Winter, Heidelberg, 1950, p. 69; OPOCHER, E.: "Diritto e tempo", *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1981, p. 130.

10 Sulla portata essenziale dell'interesse umano nell'attribuzione di un valore giuridico al tempo: FALZEA, A.: *Voci di teoria generale del diritto*, Giuffrè, Milano, 1970, p. 414 ss. Per un'analisi delle molteplici connessioni fra termini e interessi, sia consentito rinviare a TARTAGLIA POLCINI, A.: *I termini nei rapporti giuridici*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004, spec. p. 59 ss.: *ivi* ulteriori riferimenti bibliografici.

piuttosto, della portata residuale della pretesa *summa divisio* tra termini di efficacia e di adempimento¹¹.

In assenza di una disciplina organica nel sistema del codice civile italiano del 1942¹², con il primo si suole tradizionalmente designare il termine apposto ad un negozio giuridico, per limitarne nel tempo la produzione degli effetti. Al secondo si è soliti invece ascrivere l'attitudine a regolare l'esecuzione della prestazione che forma oggetto di una obbligazione, in funzione dell'attuazione del diritto di credito correlato¹³.

La proposta qui formulata è orientata al recupero di un punto di incontro tra posizioni talvolta contrapposte, dal momento che la pretesa dicotomia¹⁴ tra termini di efficacia e di adempimento si presta ad essere superata nella prospettiva della proiezione dinamica dell'autonomia negoziale nella dimensione del rapporto¹⁵.

La constatata complessità dei rapporti giuridici reali e obbligatori, in virtù della concreta rilevazione in entrambi di effetti reali accanto ad effetti obbligatori, è stata posta alla base del recupero e della valorizzazione di una significativa varietà di elementi comuni. Ciò ha comportato l'individuazione di fenomeni di circolarità e di tratti di continuità tra le situazioni patrimoniali, tali da giustificare l'applicazione di una disciplina condivisa, senza peraltro pregiudicare la prevalenza, negli uni e negli altri, di talune vicende proprie, funzionali a colorare le fattispecie in modo da qualificarle e classificarle, per ricondurle ora all'una ora all'altra categoria¹⁶.

La necessità di conservare l'autonoma configurazione dei rapporti così definiti, peraltro, non legittima la pretesa di tenere distinte, sul piano sistematico ed

11 Russo, E.: *Il termine del negozio giuridico*, Giuffrè, Milano, 1973, già in *Annali della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina*, VII, Palermo, 1969, n. 2, pp. 29 ss., 43 ss. Sulla distinzione cfr. ROPPO, V.: *Il contratto*, in AA.VV.: *Trattato di diritto privato* (a cura di G. IUDICA e P. ZATTI), Giuffrè, Milano, 2001, p. 641 ss.; COSTANZA, M.: *La condizione e gli altri elementi accidentali*, in *Trattato dei contratti* (diretto da P. RESCIGNO), I, *I contratti in generale* (a cura di E. GABRIELLI), Utet Giuridica, Torino, 1999, 2, p. 881 ss.

12 Cfr., tra gli altri, nell'ambito dei contratti in generale, i riferimenti desumibili dagli artt. 1465, comma 2, e 1467 del codice civile italiano del 1942 (d'ora in poi: c.c.); nella regolamentazione dei singoli contratti, le disposizioni degli artt. 1531 ss. c.c.; nelle prescrizioni in materia di trascrizione, il richiamo contenuto nell'art. 2659, comma 2, c.c.

13 Cfr. artt. 1183-1187 c.c.

14 L'origine di simile contrapposizione è tendenzialmente ricondotta all'elaborazione dogmatica tedesca (OERTMANN, P.: *Allgemeiner Teil*, Carl Heymanns Verlag, Berlin, 1927, p. 593; VON TUHR, A.: *Der Allgemeine Teil des bürg. Rechts*, II, Berlin, 1914, ristampa, Duncker & Humblot, Berlin, 1957, p. 326 s.). Per un'analisi delle principali posizioni sul punto, v. DI MAJO, A.: *Rilevanza del termine e poteri del giudice*, Giuffrè, Milano, 1972, p. 6 ss.; RUSSO, E.: *Il termine*, cit., p. 43 ss., con un richiamo alla previsione del § 163 del BGB. Sulla nozione di termine di adempimento, v. MESSINEO, F.: *Il contratto in genere*, in AA.VV.: *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da A. CICU, F. MESSINEO), Giuffrè, Milano, 1968, pp. 195 e 198; ALLARA, M.: *La teoria delle vicende del rapporto giuridico. Corso di diritto civile – anno accademico 1949/50*, Torino, 1949, p. 208. In posizione contraria al valore pratico e all'interesse scientifico di tale bipartizione, SARACINI, E.: *Il termine e le sue funzioni*, Giuffrè, Milano, 1979, p. 131.

15 Al riguardo, cfr. RUSSO, E.: *Il termine*, cit., p. 20.

16 Per la proposta di una trattazione unitaria delle situazioni reali di credito, in funzione di un diritto comune delle situazioni patrimoniali: PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, 3ª ed., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, p. 839 ss.

operativo, le obbligazioni, invocando il tempo dell'adempimento quale elemento chiave di tutela degli interessi del solo creditore – o, talvolta, anche del debitore –, rispetto a tutte le altre relazioni tra situazioni giuridiche soggettive, ricostruite come insieme di regolamenti di interessi rispetto ai quali il termine sarebbe soltanto di efficacia. Del resto, la pretesa distinzione tra i due termini pare risolversi nelle dinamiche di svolgimento dei rapporti di durata, dove il termine è per definizione coesistente sia alla struttura sia alla funzione. La categoria richiamata, in virtù della necessità, per la realizzazione della funzione perseguita, di una prestazione continuativa, ripetuta, scandita temporalmente¹⁷, offre una ulteriore, importante conferma del nesso inscindibile tra tempo, termine ed interesse. Là dove, invece, il tempo è considerato ed assunto come entità ontologica, rischia di allontanarsi dalla realtà giuridica e di riportare il nostro ragionare nell'ambito della metafisica¹⁸.

Muovendo da una disamina della distinzione tra termine di efficacia e termine di adempimento sul piano dell'autonomia negoziale, quale fonte di regolamentazione dei rapporti giuridici – tanto nei negozi ad effetti traslativi quanto in quelli ad effetti obbligatori essenziali –, emergono alcuni argomenti interessanti, che si prestano ad una revisione critica della coerenza interna di siffatta pretesa dicotomia. Secondo la prospettiva tradizionale, si è portati a limitare l'applicabilità del termine di efficacia esclusivamente alla prima delle categorie esaminate¹⁹, mentre si tende a riferire il termine "esecutivo" (o di adempimento) ai soli negozi ad effetti obbligatori. Tale contrapposizione si fonda sull'assunto dell'impossibilità di attribuire un rilievo autonomo ad un termine incidente sull'esercizio del diritto reale²⁰ rispetto a quello operante sull'acquisto del medesimo²¹.

Se condotte alle estreme conseguenze, simili precisazioni – sorrette da un metodo di analisi logico-formale – rischiano di infrangere la portata funzionale degli atti di autonomia contro schemi che ne negano la valenza di minima unità effettuale. Se la costituzione di un rapporto obbligatorio trae origine dal negozio,

17 Secondo l'insegnamento di OPPO, G.: "I contratti di durata", cit., p. 148, con riferimento al tempo nei "contratti di durata", quale "nota individuatrice della prestazione", non già quale "modalità accessoria"; OSTI, G.: "Appunti per una teoria della "sopravvenienza": (la così detta clausola "rebus sic stantibus" nel diritto contrattuale odierno", *Rivista di diritto civile*, 1913, p. 478 ss.

18 *Retro*, sub § 1.

19 Secondo RUSSO, E.: *Il termine*, cit., p. 32, nei negozi ad effetti obbligatori "la funzione positivamente assegnata al termine" sarebbe esclusivamente quella di "operare sull'adempimento", come sostiene autorevole dottrina: NATOLI, U.: *L'attuazione del rapporto obbligatorio*, I, Giuffrè, Milano, 1966, p. 141. In senso contrario, BARASSI, L.: *La teoria generale delle obbligazioni*, III, *L'attuazione*, Ristampa inalterata della 2ª edizione aumentata, Giuffrè, Milano, 1964, p. 380, sulla base di un'analogia tra termine e condizione sospensiva, osserva che "l'obbligazione nasce solo col termine, e prima non vi è se non un vincolo preparatorio"; ANDREOLI, G.: "Appunti sulla clausola risolutiva espressa e sul termine essenziale", *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1950, p. 72 ss., ora in Id.: *Scritti vari di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 1968, p. 23 ss.; ANDREOLI, G.: *La ripetizione dell'indebito*, Cedam, Padova, 1940, p. 222.

20 RUSSO, E.: *Il termine*, cit., pp. 30 ss., 56 ss.

21 Osserva, in particolare, RUSSO, E., *Il termine*, cit., p. 57, sulla base della lettura del disposto dell'art. 1465, comma 2, c.c., che "nella norma [...] l'operatività del termine è riferita allo strumento giuridico costitutivo dei diritti reali, e cioè all'efficacia reale, prima ancora che all'esistenza delle situazioni soggettive".

collocandosi tra gli effetti del medesimo, la stretta correlazione tra il termine – di durata del vincolo o di adempimento delle prestazioni (dovute in forza della sussistenza del vincolo stesso) – e il contenuto dell'obbligazione non implica necessariamente una contrapposizione tra esso (termine dell'adempimento) e la determinazione temporale che si suole riferire all'efficacia dell'atto di autonomia nel suo complesso (termine del negozio, il quale individua il momento del sorgere del rapporto o del suo venir meno)²².

Si profila, pertanto, agevole superare tali presunte o pretese distinzioni, interne al profilo effettuale, se si concentra l'attenzione sugli interessi perseguiti dalle parti, ai fini della selezione degli effetti essenziali del negozio. Se la portata conformativa del termine investe anche uno soltanto di questi ultimi, allora la contrapposizione tra termine di efficacia e termine di adempimento si risolve nell'individuazione della funzione quale referente unitario dell'incidenza della determinazione temporale (non sulla fattispecie o, rispettivamente, sui suoi effetti, ma) sul rapporto, inteso quale regolamento di interessi.

Sulla base delle medesime considerazioni è possibile analizzare le questioni concettuali sollevate con riguardo al termine nei rapporti reali. Il termine esecutivo (di esercizio o di adempimento) è pacificamente escluso dall'ambito dei negozi ad effetti traslativi, i quali si caratterizzano per una "efficacia giuridica [...] di per sé soddisfacente dell'interesse (efficacia diretta o finale)"²³, sí che "la fruizione del diritto reale" non sarebbe configurabile quale "esecuzione del contratto"²⁴.

Nel tentativo di ricostruire la natura del termine apposto ai contratti "con effetti traslativi o costitutivi", si è posta la questione del significato e della portata della previsione dell'art. 1465 c.c.²⁵, la quale, anche nelle ipotesi di termine sospensivo (comma 2), lascia sussistere in capo all'acquirente l'obbligo di eseguire la

22 Una distinzione rigorosa, sul piano della logica astratta, tra termine riguardante l'"efficacia del negozio" e termine rapportato al "contenuto dell'obbligazione", con riferimento alla determinazione temporale di durata della locazione, si rinviene in CARNELUTTI, F.: *Teoria generale del diritto*, 3ª ed., Soc. ed. Foro it., Roma, 1951, p. 324, al quale SARACINI, E.: *Il termine*, cit., p. 131, replica che "[a]ltrò è dire, o meglio constatare, che l'efficacia del negozio può essere interessata in tutto o in parte da un termine, altro è affermare che il termine potrebbe riguardare l'obbligazione nascente dal negozio, senza riguardare il negozio".

23 RUSSO, E.: *Il termine*, cit., p. 62. Per la distinzione tra efficacia "diretta o finale" e "strumentale", cfr. ALLARA, M.: *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, Torino, 1951, p. 58 ss., ALLARA, M.: *Le fattispecie estintive del rapporto obbligatorio*, Torino, 1948-1952, p. 232. CAMPAGNA, L.: *I «negozi di attuazione» e la manifestazione dell'intento negoziale*, Giuffrè, Milano, 1958, p. 72, nota 110, il quale rivela maggiore attenzione al profilo dell'interesse.

24 RUSSO, E.: *Il termine*, cit., p. 62. Diversamente, DI MAJO, A.: "Termine, (diritto privato)", *Enciclopedia del diritto*, XLIV, Giuffrè, Milano, 1992, p. 195, riconduce al termine apposto ad un negozio traslativo proprio l'effetto di "rendere possibile *erga omnes* la scissione tra "esercizio" del diritto e "appartenenza" del medesimo", analogamente a quel che produce il "termine apposto all'obbligazione".

25 La ratio della previsione normativa in esame sarebbe ravvisabile nel "criterio della proprietà, secondo cui il rischio contrattuale è a carico dell'acquirente dal momento in cui è divenuto proprietario, ancorché non vi sia stata consegna" (così DELFINI, F.: *Dell'impossibilità sopravvenuta*, Artt. 1463-1466, in AA.VV.: *Il Codice Civile - Commentario* (diretto da F.D. BUSNELLI), Giuffrè, Milano, 2003, p. 110.

controprestazione, nonostante l'impossibilità sopravvenuta in séguito al perimento della cosa per causa non imputabile all'alienante²⁶.

Dall'individuazione di una regolamentazione analoga tanto per l'ipotesi di apposizione di un termine sospensivo dell'efficacia (comma 2) quanto per il caso di assenza di una qualsiasi modalità cronologica (comma 1), si è tratto l'argomento della ridotta portata pratica di ogni forma di distinzione – sia sul piano dell'inquadramento dogmatico sia sotto il profilo della qualificazione normativa – tra termine quale presupposto dell'effetto (costituzione o acquisto: sorgere della situazione giuridica/rapporto) e termine quale modalità cronologica dell'esercizio (situazione giuridica/rapporto già sorti)²⁷.

Si tratta di contrapposizioni schematiche ed aprioristiche²⁸, fondate sull'analisi del negozio secondo il modello della fattispecie e non nella prospettiva del rapporto. Si rende pertanto necessaria una profonda rilettura, alla luce di una visione funzionale. In tale prospettiva appare un'inutile forzatura distinguere tra termine dell'effetto attributivo – quale effetto finale, che esaurirebbe in sé l'idoneità a soddisfare l'interesse sottostante delle parti del rapporto²⁹ – e termine dell'atto di attribuzione. Se si conduce alle estreme conseguenze questo ragionamento analitico, si rischia di dover scomporre ulteriormente i fattori cronologici, con l'aggiunta del termine incidente sul contenuto del diritto e sulla configurazione del bene quale oggetto del diritto attribuito³⁰.

Imbrigliare la fenomenologia dei termini nei rapporti giuridici in simili aprioristiche distinzioni, che esprimono una vocazione "astratteggiante"³¹ e generalizzante, induce a sminuire o a trascurare del tutto le peculiarità delle diverse

26 Si è osservato, al riguardo, che "se l'effetto reale dell'alienazione è differito alla scadenza di un termine (art. 1465, 2° comma), il rischio del perimento verificatosi nell'intervallo è sopportato egualmente dall'acquirente, avendo l'alienante, con la manifestazione del suo consenso, prestato tutta la cooperazione che da parte sua era necessaria perché potesse verificarsi l'effetto traslativo" (F. DELFINI, "Dell'impossibilità sopravvenuta, cit., p. 116). Altra parte della dottrina reputa, invece, sufficiente "a determinare il trasferimento del rischio [...] la situazione di aspettativa collegata con i diritti a termine": SACCO, R.: *Il contratto, Il contratto*, in *Trattato di diritto civile italiano* (diretto da F. VASSALLI), Torino, 1975, VI, III, p. 979. In tali affermazioni riecheggia la dottrina di ENNECERUS, L. e NIPPERDEY, H.C.: *Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts*, 15° ed., II, Tübingen, 1960, § 199, p. 1206. Si tratta di "variazioni sul tema" rispetto all'elaborazione concettuale di RUBINO, D.: *La compravendita*, in AA.VV., *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da A. CICU, F. MESSINEO), XXIII, Milano, 1952, p. 349.

27 Cfr. i rilievi di DI MAJO, A.: *Rilevanza del termine*, cit., p. 14. Diversamente, FERRONI, L.: *Il termine nei contratti ad effetti obbligatori*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1989, p. 45, ravvisa nella disposizione richiamata una "significativa conferma della intrinseca coerenza con cui il legislatore ha disciplinato il termine di efficacia tanto nei contratti ad effetti reali (art. 1465, comma 2, cod. civ.) quanto nei contratti ad effetti obbligatori (art. 1185, comma 2, cod. civ.)".

28 In ossequio ad una "inutile, quanto sterile, simmetria sistematica". Così FERRONI, L.: *Il termine*, cit., p. 36, prende le distanze dalla tesi che, parallelamente a quanto sostenuto con riferimento ai negozi traslativi, nega l'operatività di un termine di efficacia nei negozi obbligatori.

29 V., retro, testo e nota 23.

30 Sul punto si rinvia a TARTAGLIA POLCINI, A., *I termini*, cit., p. 90 ss.: ivi ulteriori riferimenti bibliografici.

31 Rilievi analoghi in RUSSO, E.: *Il termine*, cit., p. 45 e DI MAJO, A.: *Rilevanza del termine*, cit., p. 15, con riferimento al valore meramente teorico della distinzione tra termine di efficacia e termine di adempimento.

figure di termini, nel loro concreto atteggiarsi, e le *rationes* che ne giustificano la sussistenza e l'incidenza sostanziale sulla natura e sul contenuto delle situazioni soggettive e dei rapporti.

La soluzione preferibile consiste nel superamento di tali visioni parziali³² ed inevitabilmente condizionate del rapporto obbligatorio, per accedere, piú correttamente, ad un'analisi del termine riferita all'unitarietà della relazione complessivamente considerata³³. Nel quadro cosí delineato, l'influenza sulle modalità cronologiche è esercitata dal concreto assetto degli interessi in funzione dei quali esse sono introdotte e valgono a conformare le manifestazioni di autonomia, operando come clausole di regolamentazione del rapporto³⁴.

III. PORTATA FUNZIONALE DELLA TRIADE TERMINI-INTERESSI-EFFETTI QUALE CHIAVE DI LETTURA PER UNA RIVISITAZIONE CRITICA DELL'ACCEZIONE ACCIDENTALE DELLE MODALITÀ CRONOLOGICHE DELL'AGIRE.

Nella medesima direzione, volendo riprendere e trasporre in àmbito giuridico un ulteriore spunto, emergente dalla elaborazione kantiana, secondo la quale la fenomenologia in senso ampio non può prescindere da una dimensione cronologica³⁵, se ne trae conferma per una necessaria ulteriore rivisitazione del ruolo e della collocazione del termine nell'alveo dei c.dd. elementi 'accidentali' del negozio giuridico³⁶.

La definizione del termine, di matrice non normativa³⁷ ma dottrinale e giurisprudenziale, consiste nella relativa descrizione, diretta ad evidenziarne il significato operativo: cos'è, a cosa serve, quando ricorre, perché ricorre³⁸. In tale

32 Il carattere unilaterale delle quali è posto in risalto da FERRONI, L.: *Obblighi di fare ed eseguibilità*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1983, pp. 69 ss.; 91 ss. e 95 ss.; Id.: *Il Termine*, cit., p. 31 s.

33 È stato osservato, infatti, che non è possibile individuare in astratto, all'interno di un rapporto, un ordine di priorità logico o cronologico del diritto rispetto all'obbligo o viceversa: PERLINGIERI, P.: *Profili istituzionali del diritto civile*, Jovene, Napoli, 1975, p. 173.

34 Così, testualmente, TARTAGLIA POLCINI, A.: *I termini*, cit., p. 37 ss., spec. pp. 41-47.

35 KANT, I.: *Critica della ragion pura* (traduzione italiana di G. GENTILE e G. LOMBARDO RADICE), 7ª ed., Bari, 1979, p. 95: ivi il riferimento al tempo, quale "condizione universale" a priori della "possibilità" dei fenomeni in generale.

36 In contrapposizione con i c.dd. requisiti o elementi essenziali, individuati dall'art. 1325 c.c.: CARUSI, D.: "Condizione e termini", in AA.VV.: *Trattato del contratto* (diretto da V. ROPPO), III, *Effetti* (a cura di M. COSTANZA), Milano, 2006, p. 267. Pone in discussione la portata assoluta di "detta qualificazione, in riferimento all'intero arco di fattispecie nelle quali [...] il termine compare": DI MAJO, A.: "Termine", cit., p. 189.

37 Sull'assenza di un'autonoma disciplina normativa generale, idonea a ricomprendere le diverse ipotesi di termini: TRIMARCHI, V.M.: "Termine (diritto civile)", *Novissimo Digesto italiano*, XIX, Torino, 1973, p. 106.

38 In assenza, peraltro, di una compiuta elaborazione dogmatica, in grado di offrire quanto meno i criteri per una identificazione in concreto della natura dei termini, sulla base di una indagine approfondita del profilo funzionale, la questione permane aperta e le difficoltà si moltiplicano ogni qual volta ci si imbatta in una delle previsioni normative che ascrivono un rilievo alle modalità cronologiche. A tali difficoltà allude FERRONI, L.: *Il termine*, cit., p. 20 ss., con il richiamo, fra l'altro, della disposizione contenuta nell'art. 2901 c.c., in tema di azione revocatoria, là dove, tra i legittimati attivi, figurano anche i creditori "a termine",

prospettiva, il termine appare strettamente correlato alla funzione del rapporto giuridico quale regolamento di interessi³⁹. Fecondi di notevoli sviluppi, in tal senso, sono gli studi sull'effettiva portata del raccordo tra termine ed effetto regolamentare, nell'analisi della reale incidenza di talune vicende modificative dell'elemento cronologico ora sulla disciplina⁴⁰ ora sull'identità⁴¹ del rapporto giuridico, là dove sovente si ravvisa nel differimento del termine un indice del mutato assetto degli interessi⁴², i quali, nel regolamento, "trovano la loro sintesi in chiave normativa"⁴³.

senza ulteriori specificazioni. I dubbi interpretativi rilevati si riverberano, fra l'altro, sulla definizione di concetti funzionali all'applicazione di altre discipline: si pensi al confronto fra esigibilità ed eseguibilità, ai fini dell'applicazione delle regole in tema di compensazione: PERLINGIERI, P.: *Dei modi di estinzione delle obbligazioni*, in *Commentario del Codice civile* (a cura di V. SCIALOJA e G. BRANCA), Zanichelli e Soc. Foro it., Bologna-Roma, 1975, p. 297 ss.

- 39 Sull'aspetto funzionale del rapporto giuridico, quale regolamento di interessi che si configura come l'ordinamento del caso concreto": PERLINGIERI, P.: *Il fenomeno dell'estinzione nelle obbligazioni*, Jovene, Napoli, 1972, p. 32 ss.; PERLINGIERI, P.: *Profili istituzionali*, cit., p. 225; PERLINGIERI, P.: *Dei modi di estinzione*, cit., p. 29 s.; PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile*, cit., p. 694. Sulla portata concreta dell'autonomia, quale norma "regolatrice di un rapporto, anch'esso concreto": ROMANO, SALV.: *L'atto esecutivo nel diritto privato (appunti)*, Giuffrè, Milano, 1958, p. 67; con riferimento al contratto come "autoregolamento" di rapporti giuridici patrimoniali, si v. BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, 3, *Il contratto*, 3^a ed., Giuffrè, Milano, 2019, p. 3 ss. Per un richiamo al termine quale "meccanismo di realizzazione di interessi determinati", sebbene con riguardo al solo termine essenziale (ex art. 1457 c.c.): SIMONETTO, E.: "Termine essenziale e identità dell'oggetto della prestazione", *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1981, p. 1051, nota 8. Di dimensione temporale degli interessi discorre RUSSO, E.: *Il termine del negozio giuridico*, cit., p. 45 ss.; e n. 3; p. 75 ss., spec. pp. 83 s. e 115.
- 40 La conferma della configurabilità, nel nostro ordinamento, di vicende che si riferiscono "al solo regolamento, alla sola disciplina del rapporto" è tratta da un'attenta rilettura della previsione dell'art. 1231 c.c., con la quale "il legislatore espressamente ammette l'esistenza di modificazioni accessorie che non sono idonee ad estinguere l'obbligazione, non qualificabili altrimenti se non come *modificazioni della disciplina del rapporto*": PERLINGIERI, P.: *Il fenomeno dell'estinzione*, cit., p. 36 (corsivo aggiunto).
- 41 Secondo una dottrina particolarmente attenta, esso riveste un rilievo "essenziale" ed assorbente nell'individuazione dell'oggetto idoneo a soddisfare gli interessi delle parti del rapporto: SIMONETTO, E.: "Termine essenziale", cit., spec. p. 1049 s. Sul punto già si è avuto modo di osservare che talvolta "la modalità cronologica concorre all'individuazione e all'identificazione (identità oggettiva) del rapporto, riguardato sotto l'aspetto delle modificazioni dei profili strutturali. Questi ultimi non possono essere considerati disgiuntamente da quelli funzionali, che ne determinano l'assetto concreto sulla base della considerazione complessiva" (TARTAGLIA POLCINI, A.: *I termini*, cit., p. 48, nota 107) sia dello "stato iniziale degli interessi consolidati nelle situazioni soggettive preesistenti al fatto" sia della "determinazione delle situazioni soggettive programmate nell'atto": elementi che concorrono ad esprimere la "sintesi degli effetti essenziali": PERLINGIERI, P. e FEMIA, P.: *Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile*, 2^a ed. ampiamente riveduta e aggiornata, con la collaborazione di Loredana Tullio, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004, p. 99 s.; PERLINGIERI, P.: *Remissione del debito e rinuncia al credito*, Jovene, Napoli, 1968, p. 167 ss.; PERLINGIERI, P.: *Il fenomeno dell'estinzione*, cit., p. 28 ss.; PERLINGIERI, P.: *Cessione dei crediti*, in AA.VV.: *Commentario del Codice civile* (a cura di V. SCIALOJA e G. BRANCA), Zanichelli e Soc. Foro it., Bologna-Roma, 1982, p. 61 ss.
- 42 Sull'attitudine delle vicende modificative del termine – o di altre modalità c.d.d. accessorie – ad incidere ora sulla disciplina ora sulla identità del rapporto: PERLINGIERI, P.: "La dilazione come vicenda modificativa del regolamento del rapporto", nota a Corte d'Appello di Napoli, 29 novembre 1968, n. 2645, *Diritto e giurisprudenza*, 1969, p. 699 ss., ora in Id.: *Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003, p. 577 ss., con riferimento agli accordi tra creditore e debitore diretti ad incidere in misura sostanziale sulle modalità cronologiche della prestazione. In senso analogo, RUSCELLO, F.: "«*Pactum de non petendo*» e vicenda modificativa del rapporto obbligatorio", *Rivista di diritto civile*, 1976, II, p. 206 ss. Sul punto cfr., altresì, CRISCUOLI, G.: "Contributo alla specificazione del negozio modificativo", *Giustizia civile*, 1957, p. 852. Propugna l'esigenza di accertare l'essenzialità del termine in chiave teleologica, attraverso una contestuale valutazione degli elementi che caratterizzano in concreto la relazione giuridica: RECINTO, G.: *I patti di inesigibilità del credito*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004, spec. p. 96 ss.
- 43 Così PERLINGIERI, P.: *Il fenomeno dell'estinzione*, cit., p. 33.

Il termine è di regola apposto ad un atto di autonomia e, in forza della sua previsione, investe le situazioni giuridiche soggettive ed i rapporti che per effetto di quell'atto sono, in tutto o in parte, regolati, costituiti, modificati, estinti. È tradizionalmente identificato con l'evento⁴⁴ futuro e certo dal quale la volontà della legge o delle parti⁴⁵ fa dipendere la nascita/costituzione (termine iniziale) ovvero la fine/estinzione (termine finale) di una situazione giuridica soggettiva, di un rapporto giuridico o della mera titolarità, quale legame tra soggetto e situazione giuridica o, ancora, del relativo esercizio. A tale nozione pare sfuggire, peraltro, il nesso tra evento e momento⁴⁶, rispetto al quale quest'ultimo identificherebbe l'essenza del termine e, sulla base di tale assunto, la sua sostanziale differenza con la condizione⁴⁷.

Per prospettare e tentare di superare la portata costruttiva, di là dalla valenza classificatoria in senso ampio della definizione di termine quale elemento accidentale, può essere utile soffermarsi brevemente sull'aggettivo, per tentare di coglierne la portata in sé e in relazione al sostantivo che accompagna, provando ad andare oltre la ricostruzione tradizionale.

Nel significato corrente, accidentale vuol dire casuale, fortuito, raro, non abituale. Nel linguaggio giuridico, dal latino tardo *accidentalis* – oltre ad evocare la tripartizione, cara alla pandettistica, tra *naturalia*, *accidentalia* ed *essentialia*⁴⁸ –, tale aggettivazione individua quegli elementi non necessari, non indispensabili, che possono essere aggiunti dalle parti per realizzare effetti particolari, rispetto al modello o allo schema negoziale tipico⁴⁹. Essi sono contrapposti agli elementi

44 SARACINI, E.: *Il termine*, cit., p. 204, testo e nota 3, ravvisa un "equivoco" nelle definizioni dottrinali del termine come un "avvenimento" o un "evento".

45 TRIMARCHI, V.M.: "Termine", cit., p. 100, rinviene nella "previsione" il "terreno" principale sul quale "intervengono" le "possibili determinazioni temporali".

46 TRIMARCHI, V.M.: "Termine", cit., p. 106, identifica il termine nel momento, negando che si tratti di un evento. Per l'affermazione che il termine è un momento e al tempo stesso un periodo, diversamente dalla condizione, che è un avvenimento: SARACINI, E.: *Il termine*, cit., p. 203 ss.

47 *Infra*, sub § 6, testo e nota 82.

48 In proposito, DI MAJO, A.: "Termine", cit., p. 189, osserva che "la natura "accidentale" del termine sia da mettere in relazione con una certa ricostruzione degli elementi del negozio giuridico (*essentialia*, *naturalia*, *accidentalia*)". Il riferimento è agli studi di BEKKER, E.I.: *System des heutigen Pandektenrechts*, Hermann Böhlau, Weimar, II, 1889; WINDSCHEID, B.: *Lehrbuch des Pandektenrechts*, I, Literarische anstalt Rütten & Loening, Frankfurt, 1906, p. 451 s.; VON TUHR, A.: *Der allgemeine Teil*, cit., pp. 194-196, nel quale la definizione *accidentalia* assume una portata meramente descrittiva (secondo l'analisi di DI MAJO, A.: *Rilevanza del termine e poteri del giudice*, cit., p. 3, nota 6). Nella dottrina italiana, per un'adesione a tale tripartizione, SANTORO PASSARELLI, F.: *Dottrine generali del diritto civile*, 9ª ed., Jovene, Napoli, 1971, pp. 190 ss. e 201 ss. Per un riferimento della "accidentalità" al solo "negozio astratto", in contrapposizione al "negozio concreto", BETTI, E.: *Teoria generale del negozio giuridico*, Utet, Torino, 1960, p. 515; CARIOTA-FERRARA, L.: *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, Napoli, senza data, ma 1948, p. 116. Per una severa critica alla elaborazione della teoria del termine nella sistematica pandettistica, cfr. ALLARA, M.: *La teoria delle vicende*, cit., pp. 207-209.

49 Sulla relatività della distinzione fra elementi essenziali e accidentali, cfr. ALLARA, M.: *Teoria generale del contratto*, 2ª ed., Utet, Torino, 1955, p. 56 ss. Per superare una impostazione concettualistica, ancorata alla dimensione astratta della fattispecie, MAJELLO, U.: "Essenzialità dell'accordo e del suo contenuto", *Rivista di diritto civile*, 2005, I, p. 113 ss., spec. p. 125, testo e nota 15, riconosce che l'essenzialità e l'accidentalità

c.dd. essenziali, che valgono ad indicare i fattori costitutivi dell'essenza, sostanziali, indispensabili.

Il ricorso al sinonimo "accessorio"⁵⁰, per designare tali clausole, incidenti sull'efficacia degli atti di autonomia, evoca il carattere secondario di un elemento che si accompagna a ciò che è principale, cui è aggiunto in funzione di completamento e miglioramento: ad integrare la funzionalità, l'efficienza, l'utilità di un *quid*.

Una volta compiuto questo primo passo, dovrebbe risultare piú agevole e utile verificare se la sola alternativa alla qualificazione del termine come accidentale sia la configurazione di essenziale, ove il riferimento immediato è alla locuzione "termine essenziale"⁵¹, che figura nella rubrica dell'art. 1457 c.c., con la precisazione "per una delle parti", sviluppata nel primo comma, quale indice di una circostanza da non sottovalutare, in quanto idonea a circoscrivere la portata della stessa essenzialità, ivi affermata, come avente carattere non assoluto ma relativo, proprio in ragione del necessario riferimento ad un interesse di parte⁵². Altro discorso dovrebbe svolgersi, poi, in ordine alla rilevanza oggettiva delle conseguenze della relativa inosservanza, che comporta la risoluzione di diritto del rapporto, indipendentemente da una espressa dichiarazione in tal senso della

attengono non "soltanto all'efficacia, bensí soprattutto al contenuto dell'accordo, al fine di stabilire la sufficienza degli elementi necessari affinché un accordo rilevi giuridicamente come contratto".

- 50 Per la qualifica di "determinazione accessoria" (*Nebenbestimmung*) della condizione e del termine v. VON SCHEURL, C.G.A.: *Zur Lehre von den Nebenbestimmungen bei den Rechtsgeschäften*, Erlangen, 1871, p. 3 ss.; e la critica di ENNECERUS, L.: *Rechtsgeschäft, Bedingung, und Anfangstermin*, Marburg, 1889, pp. 176, 183 e 211. Per una rigorosa selezione nell'uso delle espressioni "accidentalità" ed "accessorietà": PERLINGIERI, P.: *I negozi su beni futuri, I, La compravendita di «cosa futura»*, Jovene, Napoli, 1962, p. 143.
- 51 Fondamentali, al riguardo, le pagine di NATOLI, U.: "Il termine essenziale", *Rivista di diritto commerciale*, 1947, I, p. 221 ss. Secondo SIMONETTO, E.: "Termine essenziale" cit., p. 1048, nota 6, ricorre la figura in questione quando le parti "sulla essenzialità del termine hanno 'costruito' il negozio come strumento di soddisfazione dei loro interessi". La portata euristica di tale locuzione è oggetto di critica da parte dell'a., il quale vi ravvisa il "difetto" di "polarizzare l'attenzione sul momento nel tempo e di trascurare, almeno apparentemente, la prestazione sulla quale invece ricade il crisma vero dell'essenzialità", sí da offrire una rappresentazione meramente "quantitativa" del fenomeno. Nella sterminata letteratura giuridica in materia, cfr. NICOLÒ, R.: "Termine essenziale e *mora debendi*" (nota a Corte di Cassazione, 10 maggio 1946, n. 559), *Foro italiano*, 1944-46, I, c. 931 ss.; GRAZIANI, A.: "Il termine essenziale (articolo 69 codice di commercio)", in Id.: *Studi di diritto civile e commerciale*, Jovene, Napoli, 1953, p. 300 ss.; SCOGNAMIGLIO, C.: "Termine essenziale e interesse del creditore", nota a Corte di Cassazione, 21 ottobre 1985, n. 5167, *Giurisprudenza italiana*, 1986, I, I, c. 691 ss.; GRASSO, B.: "Termine (diritto civile). Termine essenziale", in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XXXI, Roma, 1992, p. I ss.; COSTANZA, M.: "Art. 1457. Termine essenziale per una delle parti", in AA.VV.: *Commentario del Codice civile* (a cura di V. SCIALOJA e G. BRANCA), *Della risoluzione per inadempimento*, I, 2 (a cura di L. NANNI – M. COSTANZA - UGO CARNEVALI), Zanichelli e Soc. Foro it., Bologna-Roma, 2007, p. 76 ss.; PERLINGIERI, G.: "Art. 1457 c.c.", in AA.VV.: *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza* (a cura di G. PERLINGIERI), I, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2010, p. 1161 ss.; CARUSI, D.: "Art. 1457 - Termine essenziale per una delle parti", in AA.VV.: *Commentario del codice civile* (diretto da E. GABRIELLI), Utet Giuridica, Torino, 2011, p. 447 ss.; DELLACASA, M.: *Inattuazione e risoluzione: i rimedi*, in AA.VV.: *Trattato del contratto* (diretto da V. ROPPO), *Rimedi*, 2 (a cura di V. ROPPO), Giuffrè, Milano, 2006, p. 325 ss.; FIORAMONTI, F.: "Clausola di termine essenziale", in AA.VV.: *Clausole Negoziali: profili teorici e applicativi di clausole tipiche e atipiche* (a cura di M. CONFORTINI), Utet Giuridica, Torino, 2017, p. 845 ss.
- 52 Sull'interesse del creditore e sul tempo, quale modalità di determinazione della prestazione, PROTO, M.: *Termine essenziale e adempimento tardivo*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 27 s. Per un richiamo alla centralità della volontà nelle decisioni in materia: SACCO, R., in SACCO, R. e DE NOVA, G.: *Il contratto*, 4ª ed., Utet Giuridica Torino, 2016, p. 1631, testo e note 160-163.

parte interessata (1457, comma 2, c.c.)⁵³, salvo il valore di “manifestazione tacita” di volontà⁵⁴ del silenzio protratto per tre giorni dallo spirare del termine.

Anche prendendo le mosse dal tenore letterale delle disposizioni richiamate, con riferimento all'articolo in questione, ma senza limitarsi soltanto ad un discorso terminologico, è possibile annoverare una molteplicità di ipotesi nelle quali l'essenzialità non è *in re ipsa* ma si coglie nel concreto atteggiarsi degli interessi in un determinato rapporto⁵⁵. D'altra parte, nel linguaggio comune, l'alternativa all'aggettivo essenziale è eventuale; accidentale ne appare, piuttosto, l'antitesi⁵⁶.

In apertura si sottolineava l'importanza del superamento della tradizionale e – per così dire – tralaticia definizione del termine quale elemento accidentale, contrapposto a requisito o elemento essenziale del negozio giuridico e del contratto. A ben riflettere, quella del termine quale elemento accidentale, piú che una definizione, è una classificazione o, addirittura, aspirerebbe ad essere una qualificazione. Se, peraltro, la qualificazione consiste nel procedimento che, dalla determinazione della funzione, perviene all'individuazione della disciplina⁵⁷, allora la natura del termine potrà essere colta soltanto *a posteriori* e in concreto, non essendo metodologicamente corretto pretendere di determinarla in astratto ed aprioristicamente, tanto meno senza tener conto degli interessi avuti di mira dalle parti nella selezione degli effetti⁵⁸.

La portata del termine, nell'accezione di “tempo dell'adempimento”, è reputata “essenziale alla configurazione dell'obbligo giuridico”, sul presupposto che “un vincolo senza scadenza è negazione della stessa doverosità della condotta”⁵⁹. Un ulteriore indizio della non accidentalità dell'elemento temporale – se non nelle

53 Sull'argomento si tornerà *infra*, sub §§ 7, 9 e 10.

54 Per tale prospettiva interpretativa: NICOLÒ, R.: *Termine essenziale*, cit., c. 933.

55 Puntuale, al riguardo, la riflessione di RUSCELLO, F.: “«Pactum de non petendo»”, cit., p. 207, secondo il quale occorre “distinguere il termine essenziale al negozio da quello essenziale al rapporto. Occorre in particolare distinguere il termine quale elemento di un contratto, reso “essenziale” o dalla legge, per il particolare tipo di negozio cui si riferisce – come avviene, ad esempio, nelle locazioni (art. 1571 c.c.) – o dalle parti [...], dal termine idoneo a caratterizzare, per l'incidenza che può avere sull'oggetto e/o sul titolo, un determinato rapporto”.

56 DALMARTELLO, A.: *Adempimento e inadempimento nel contratto di riporto*, Cedam, Padova, 1958, p. 348 ss. richiama il predicato “essenziale” come sinonimo di “necessario e costitutivo”, nel significato opposto a quello di termine “accidentale”. In senso critico, rispetto alla accidentalità intesa come eventualità, CARNELUTTI, F.: *Teoria generale*, cit., p. 315, osserva: “se per elementi essenziali si intendono quelli, la cui deficienza pregiudica l'efficacia dell'atto, anche la condizione o il termine tali dovrebbero ritenersi, poichè quando siano previsti, identica è la loro rilevanza”.

57 PERLINGIERI, P. e FEMIA, P.: *Nozioni introduttive*, cit., pp. 108 e 177.

58 Illuminanti, in proposito, i rilievi espressi da PERLINGIERI, P.: *Il fenomeno dell'estinzione*, cit., p. 36, nel segnalare l'esistenza di “alcuni rapporti in cui queste modalità normalmente accessorie sono essenziali”. *Id.*: *Dei modi di estinzione*, cit., p. 110, nota 6, ammonisce l'interprete in ordine alla necessità di una “valutazione globale ai fini della qualificazione di essenzialità o di non essenzialità” delle c.dd. modalità accessorie. In senso analogo, BISCONTINI, G.: “Trasferimento della titolarità di situazioni giuridiche soggettive e compravendita di cosa futura”, *Diritto e giurisprudenza*, 1972, p. 485.

59 Così PERLINGIERI, P. e ROMANO, G.: in PERLINGIERI, P. e AA.VV.: *Manuale di diritto civile*, 8ª ed. interamente riveduta e integrata con indicazioni giurisprudenziali, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2017, p. 316.

costruzioni teoriche che propendono per l'astrazione, a fini prevalentemente didattici o di classificazione in senso ampio – potrebbe ricavarsi dalla *ratio* alla base del divieto di stipulare taluni negozi a termine (o sotto condizione), perciò definiti puri (o *actus legitimi*)⁶⁰. Analoga considerazione potrebbe svolgersi in ordine alla previsione espressa di un termine o della sua necessaria apposizione o fissazione – pena la non vincolatività oltre un certo tempo, se non addirittura la nullità – in relazione a talune fattispecie negoziali o contrattuali, quale fisionomia necessaria ed ineludibile, a fini di garanzia dei rapporti che da esse si originano o che in esse trovano la loro regolamentazione, in virtù del concorrente apporto di autonomia ed eteronomia (divieti negoziali e legali di alienazione; patti che vietano o limitano la concorrenza ecc.)⁶¹.

IV. SEGUE: PROPOSTA DI RIDEFINIZIONE DEL SIGNIFICATO DI TERMINE ESSENZIALE QUALE RISULTANTE DI UN GIUDIZIO DI VALORE INCENTRATO SUL CONCRETO ASSETTO DEGLI INTERESSI.

La generale riconduzione del termine, unitamente agli altri elementi c.dd. accidentali, nell'ambito dell'autonomia negoziale quale autoregolamentazione – ovvero nell'area dell'eteronomia, là dove prescritti dalla legge o da altre fonti esterne alla volontà delle parti, nelle ipotesi di condizioni, termini o oneri imposti da provvedimenti amministrativi o giurisdizionali – postula il recupero e la valorizzazione del collegamento funzionale esistente (e dedotto nel rapporto) tra effetti (dell'atto di auto o di eteroregolamentazione) e interessi (perseguiti in concreto). Se si applica tale inquadramento al termine, si perviene a qualificarlo non già quale elemento essenziale in astratto ma neppure accidentale *tout court*,

60 Il riferimento ai negozi c.dd. puri, o *actus legitimi*, quali fattispecie che la legge sottrae all'apposizione di elementi c.dd. accidentali, o di alcuni di essi, lascia emergere la portata sistematica tendenzialmente attribuita all'incidenza di tali fattori sull'efficacia degli atti di autonomia e, di conseguenza, sui rapporti che ne derivano. In questa prospettiva, FERRI, L.: *Successioni in generale*, in AA.VV., *Commentario del Codice civile* (a cura di V. SCIALOJA e G. BRANCA), Zanichelli e Soc. Foro it., Bologna-Roma, 1980, p. 218, a proposito dell'accettazione, ricostruita quale categoria negoziale. La *ratio* del divieto di apporre condizioni o termini ad alcune fattispecie è generalmente ricondotta alla carenza di disponibilità in capo alle parti degli effetti prodotti da determinati atti (il riferimento più ricorrente è all'atto di matrimonio – ex art. 108 c.c. – nonché agli atti di accettazione – ex art. 475, commi 2 e 3, c.c. – e di rinuncia – ex art. 520 c.c. – all'eredità), ovvero all'esigenza di impedire che i destinatari di un atto di autonomia siano esposti a situazioni di incertezza, soprattutto se determinate da altri: ove il riferimento è, ad esempio, agli atti unilaterali recettizi a contenuto patrimoniale (RESCIGNO, P.: "Condizione (dir. vig.)", in *Enciclopedia del diritto*, VIII, Giuffrè, Milano, 1961, p. 790), là dove non se ne ravvisi la giustificazione nella tendenza a non ammettere limitazioni temporali per determinate categorie di diritti o di rapporti (si pensi, tra le tante ipotesi, nell'ambito degli atti a contenuto non patrimoniale, al riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, ex art. 254, comma 1, c.c., ovvero, tra i negozi a contenuto patrimoniale, a quelli costitutivi di servitù prediali, in ragione della natura di tali situazioni reali, necessariamente caratterizzate dalla perpetuità: VITUCCI P.: *Utilità e interesse nelle servitù prediali*, Giuffrè, Milano, 1974, p. 186 s.; CICU, A.: *Servitù prediali*, Bologna, 1931, p. 107 s.

61 Con riferimento al giudizio di meritevolezza dei divieti di alienazione (ex art. 1379 c.c.) o di altri patti restrittivi dell'autonomia negoziale (ex art. 1596 c.c.), DI MAJO, A.: *Rilevanza del termine*, cit., p. 214 s., osserva che "la dimensione 'temporale' dell'interesse entra appunto a far parte di tale giudizio, è *magna pars* di esso", richiamando, sul punto, la giurisprudenza delle corti anglosassoni, la quale, "nella costruzione del canone di *reasonableness* dell'obbligo di astensione (dalla concorrenza) [...] tiene conto della dimensione 'temporale' dell'interesse prospettato nel patto [...], senza però che tale profilo venga a godere di alcuna autonomia rispetto a quello più generale della 'ragionevolezza' del patto" medesimo.

bensì quale fattore integrante la fenomenologia degli interessi giuridicamente rilevanti, perseguiti in concreto dalle parti⁶².

Gli interessi, assunti quali ragioni per agire⁶³ – sostanza che l'ordinamento giuridico vigente veste di una forma di manifestazione, di assetto e di controllo, configurandoli come nucleo essenziale delle situazioni giuridiche soggettive e dei rapporti –, costituiscono il motore e l'oggetto dell'autonomia negoziale⁶⁴ ed esigono, oggi più che mai, una rinnovata attenzione alla relativa dimensione, cui si suole riferire il ruolo dei c.dd. elementi 'accidentali' del contratto e, più in generale, di ogni negoziazione.

Il continuo tentativo di recuperare l'essenzialità, in alternativa all'accidentalità, senza tener conto del contesto della regolamentazione, rivela peraltro una frequente deriva della tendenza generalizzante nell'analisi giuridica dei nostri tempi, che privilegia le categorie dogmatiche ed astratte⁶⁵.

Si è passati dalla pretesa assoluta portata accidentale degli elementi c.dd. accessori del negozio e, tra questi, del termine, all'eccesso opposto di considerare essenziale l'elemento temporale, senza approfondire il contesto nel quale si colloca. Una siffatta pretesa o presunta essenzialità non sempre trova riscontri nella concretezza delle relazioni giuridiche. Essa, piuttosto, rivela il rischio di una nuova dogmatica degli interessi, tipizzati in formule o clausole di stile, adottate dalle parti o dalla legge o, ancora, dal giudice. Ad esempio, il ricorso alla locuzione "entro e non oltre", quale indice di essenzialità del termine, senza soppesarne in concreto l'effettiva portata sul piano dell'assetto di interessi, è una prassi diffusa nei regolamenti negoziali, rispetto alla quale prevalgono il ragionamento e l'argomentazione delle sentenze con l'attenzione rivolta al contesto, alla natura ed all'oggetto della negoziazione, di là dalle formule rituali⁶⁶.

62 TARTAGLIA POLCINI, A.: *I termini nei rapporti giuridici*, cit., p. 17.

63 FEMIA, P.: *Interessi e conflitti culturali nell'autonomia privata e nella responsabilità civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1996, pp. 347, 370 ss.

64 Secondo ROMANO, SALV.: *Introduzione allo studio del procedimento giuridico nel diritto privato*, Giuffrè, Milano, 1961, p. 104, gli interessi sono "in via di principio alla base dell'intero sistema". Interessante ed utile, nella prospettiva funzionale auspicata, la proposta di inquadramento di GABRIELLI, E.: "La nozione di contratto", *Giurisprudenza italiana*, 2018, p. 2780 ss., spec. p. 2818, là dove l'a. individua nella formula "operazione economica", ovvero "operazione negoziale" il concetto che meglio si presta ad accogliere ed a "rappresentare il concreto assetto degli interessi delle parti", inclusi quelli "non riassunti, né riassumibili, nello schema del tipo", per riuscire a rendere ed a racchiudere "meglio della nozione di contratto, o di negozio, la pluralità di momenti, di regole e di attività" che concorrono a comporre "l'unità formale e sostanziale dell'atto di autonomia".

65 Al riguardo, in senso critico, cfr. PERLINGIERI, P.: *Il fenomeno dell'estinzione*, cit., p. 91.

66 Cfr., fra le tante, Corte di Cassazione, 7 giugno 2011, n. 12296, *Giustizia civile*, 2012, I, p. 2706 ss., secondo la quale "il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso

Nella dogmatica contrapposizione tra essenzialità strutturale e funzionale si insidia il pericolo di invertire il processo di qualificazione giuridica⁶⁷, attribuendo rilievo preliminare e determinante alla struttura rispetto alla funzione, in ossequio ad una essenzialità tipizzata di determinate modalità cronologiche, quale conseguenza di una presunzione generalizzata, che non ammette forme di contemperamento degli interessi in gioco⁶⁸.

L'essenzialità *del* termine – o *di un* termine – è e non può non essere sempre funzionale. In tal modo è possibile superare le distinzioni tradizionali fra essenzialità soggettiva (o “ritenuta” da una parte, in funzione del soddisfacimento del proprio interesse) ed oggettiva (ovvero connaturata all'oggetto del rapporto); fra essenzialità assoluta e relativa; fra essenzialità in astratto e in concreto.

Le graduazioni del rilievo dell'essenzialità⁶⁹ valgono ad esprimere, secondo i casi, ora una particolare importanza del termine ora una inutilità della prestazione ritardata, con implicazioni relative, superabili in presenza di un interesse attuale a ricevere l'adempimento tardivo, o assolute, nel qual caso si propende per una “fatalità”⁷⁰ del termine stesso.

L'essenzialità dei termini, quanto alla relativa incidenza sul permanere del vincolo obbligatorio, deve essere valutata nel concreto assetto delle posizioni delle parti e degli interessi dedotti nel rapporto⁷¹.

oltre la data considerata”. In senso analogo, Corte di Cassazione, 31 dicembre 2016, n. 14426, *Giustizia civile - massimario*, 2016, con nota di VINCHESI, E.: “Osservazioni sul termine essenziale (art. 1457 c.c.)”, *Foro padano*, 2017, p. 124 ss., ha escluso la possibilità di considerare essenziale, in mancanza di ulteriori elementi che ne attestassero l'improrogabilità, la data di consegna di un plico, convenuta in un contratto di trasporto con la dicitura “entro il”, negando al mittente il risarcimento dei danni correlati alla perdita di contributi comunitari, quale conseguenza della mancata esecuzione della prestazione nel rispetto del termine pattuito.

- 67 Pone l'accento sul “carattere interpretativo dell'attività volta all'accertamento dell'essenzialità del termine”, che impone al giudice di merito l'applicazione di un criterio adeguato e logico e “l'osservanza delle regole di ermeneutica”, sí da sottrarre il relativo giudizio al sindacato di legittimità in Cassazione soltanto in presenza dei requisiti prescritti, SCOGNAMIGLIO, C.: “Termine essenziale”, cit., c. 694, nota 12, con il richiamo di una costante giurisprudenza sul punto.
- 68 Ad una tale impostazione metodologica sembra aderire la tesi che esclude *a priori* il carattere essenziale di un termine, quando questo sia apposto ad un contratto preliminare ai fini della stipula del definitivo (RUBINO, D.: *La compravendita*, cit., p. 34, nota 15). Applicando lo stesso metodo di valutazione astratta e generalizzante, in passato la giurisprudenza è pervenuta a soluzione diametralmente opposta, nel senso di affermare in ogni caso la necessaria essenzialità del termine in questione: cfr. Corte d'Appello di Napoli, 4 febbraio 1946, *Diritto e giurisprudenza*, 1947, p. 10.
- 69 SIMONETTO, E.: “Termine essenziale”, cit., p. 1058, individua in una “inesatta valutazione della essenzialità” la fonte dei numerosi errori di prospettiva riscontrabili soprattutto nelle soluzioni giurisprudenziali, nelle quali il confronto fra termine essenziale, termine ordinario e clausola risolutiva espressa si fonda esclusivamente su una valutazione quantitativa e non sulla base di una differente natura dei rimedi.
- 70 L'espressione è adoperata da SACCO, R.: *Il contratto*, cit., p. 946, per evidenziare il carattere perentorio del termine in questione.
- 71 Nel concorso fra il criterio oggettivo e quello soggettivo, la soluzione ipotizzata consiste nell'adozione di formulazioni idonee a consentire una interpretazione equilibrata da parte del giudice, come suggerisce CANTE, P.: “Termine essenziale” (nota a Corte di Cassazione, 18 giugno 1999, n. 6086), *Vita notarile*, 1999, II, p. 1203 ss.

In tale prospettiva, il predicato essenziale rivela il proprio carattere relativo, là dove cede in presenza di una “temporanea impossibilità” non imputabile alla parte obbligata⁷² o di una valutazione di opportunità che induce a consentire (e ad accettare) un adempimento tardivo⁷³.

Quanto alla consistenza delle situazioni soggettive investite nella definizione di essenzialità di una determinata modalità cronologica, un'attenzione maggiore al profilo funzionale degli interessi, non necessariamente secondo una visione unilaterale⁷⁴ e tendenzialmente contrapposta delle parti del rapporto, consente di superare l'accezione meramente economica⁷⁵ dell'*utilità* che postula o condiziona l'improrogabilità⁷⁶.

72 Di contrario avviso SIMONETTO, E.: “Termine essenziale”, cit., p. 1057, secondo il quale l'essenzialità non ammette tolleranza alcuna.

73 Per tale orientamento, sebbene risalente nel tempo, cfr. Corte di Cassazione, 5 agosto 1977, n. 3542, *Repertorio Foro italiano*, 1977, voce “Contratto in genere”, n. 279. Il caso tipico è offerto da un provvedimento amministrativo, in séguito rimosso, il quale impedisce, *medio tempore*, l'edificabilità di un terreno oggetto di un preliminare di compravendita, sí da indurre il promissario acquirente a sospendere i pagamenti, lasciando trascorrere i termini stabiliti come essenziali ai fini della conservazione del rapporto. Argomentando sulla base del carattere relativo dell'essenzialità, da verificare nel concreto assetto degli interessi dedotti nel rapporto, anche in difetto di un termine essenziale in senso proprio e senza dover ricorrere ai congegni predisposti dagli artt. 1454 ss. c.c., l'eccessivo ritardo rispetto all'ordinario termine convenuto per l'adempimento, di là da ogni limite di tollerabilità, importa inadempimento “di non scarsa importanza” (ex art. 1455 c.c.), quale causa di risoluzione giudiziale del contratto ex art. 1453 c.c. (in tal senso, cfr. Corte di Cassazione, 3 agosto 1976, n. 3010, *Giurisprudenza italiana*, 1976, I, c. 1553; Corte di Cassazione, 18 maggio 1976, n. 1751, *Repertorio Foro italiano*, 1976, voce “Contratto in genere”, n. 231). La giurisprudenza di legittimità pare orientata nella direzione di una verifica in concreto della “gravità del ritardo”, quale operazione necessaria in assenza di un termine essenziale (cfr. Corte di Cassazione, 10 giugno 1982, n. 3523, *Giustizia civile - massimario*, 1982, p. 6).

74 Rispetto ad un orientamento giurisprudenziale costante nel riconoscere rilievo decisivo al solo interesse del creditore, la Suprema Corte è intervenuta con una pronuncia (“innovativa”, secondo SCUDELLA, A.: “Termine essenziale nel contratto preliminare”, nota a Corte di Cassazione, 22 novembre 1985, n. 5766, *Giurisprudenza italiana*, 1987, I, c. 541), la quale apporta qualche temperamento a tale prospettiva unilaterale del rapporto obbligatorio, aprendo la strada all'interesse del debitore e, soprattutto, alla tutela del relativo affidamento rispetto al carattere essenziale del termine apposto al negozio e alla conseguente risoluzione di diritto (come rileva SCOGNAMIGLIO, C.: “Termine essenziale”, cit., c. 696). Ne consegue l'inammissibilità di una rinuncia tardiva a tale perentorietà da parte del creditore, oltre il “periodo di ripensamento” consentito dalla legge, in quanto “atto ‘vano’, incidente su una situazione esaurita *ope legis*” (Corte di Cassazione, 21 ottobre 1985, n. 5167, cit., spec. c. 697 s.).

75 Tra le pronunce che collegano l'essenzialità del termine allo “scopo economico del contratto”, si segnalano Corte di Cassazione, 10 ottobre 1967, n. 2367, *Repertorio della Giurisprudenza italiana*, 1967, voce “Obbligazioni e contratti”, n. 313; Corte di Cassazione, 18 marzo 1999, n. 2491, *Notariato*, 1999, p. 307. Per un richiamo al criterio quantitativo e, in particolare, all'entità del corrispettivo concordato, nella valutazione dell'incidenza del tempo sulla portata economica dell'affare, BESSONE, M.: *Adempimento e rischio contrattuale*, Giuffrè, Milano, 1969, p. 354 ss. Nella prospettiva di un superamento della considerazione squisitamente economica dell'utilità, in favore di una valutazione complessiva circa l'“irrealizzabilità funzionale dello scopo del negozio”, cfr., sebbene risalente, Corte di Cassazione, 13 luglio 1971, n. 2260, *Giustizia civile - massimario*, 1971, p. 1232. Più di recente, per una rilettura dell'utilità economica quale indice rivelatore dell'essenzialità, inquadrato attraverso l'interpretazione della volontà manifestata dalle parti nel senso della improrogabilità, di là da formule sacramentali, Corte di Cassazione, 31 dicembre 2016, n. 14426, cit. (retro, nota 66). A conferma della portata riduttiva del riferimento prevalente all'utilità economica dell'operazione, è possibile richiamare i numerosi ed efficaci esempi forniti da SIMONETTO, E.: “Termine essenziale”, cit., p. 1049 s.

76 O “puntualità perentoria”, per usare un'espressione adoperata da SIMONETTO, E.: “Termine essenziale”, cit., p. 1060, con riferimento al termine essenziale c.d. “naturale”.

V. SEGUE: DAL TERMINE AI TERMINI. DIMENSIONE PLURALE E PROPOSTA DI RIMODULAZIONE DELL'OGGETTO DELL'INDAGINE: DALL'ANGUSTA PROSPETTIVA DEL TERMINE AL SINGOLARE, QUALE ESPRESSIONE DI UNA LOGICA DOGMATICA, ALL'ESAME DEI TERMINI IN RELAZIONE ALLA MOLTEPLICITÀ DEGLI ASSETTI CHE GLI INTERESSI ASSUMONO, ALL'INTERNO DEGLI ATTI DI AUTONOMIA, COME REGOLAMENTI DEL CASO CONCRETO.

Per sfuggire alle derive della necessaria accidentalità o, in contrappunto con essa, della inevitabile essenzialità del termine, occorre innanzitutto liberare lo sguardo dall'angusta prospettiva della singolarità dell'oggetto dell'analisi.

Il termine al singolare rispecchia una logica dogmatica. Appare invece più conforme alla molteplicità degli assetti che gli interessi assumono all'interno degli atti di autonomia, come regolamenti del caso concreto, discorrere di termini al plurale, senza con ciò rischiare di incorrere nell'eccesso opposto: quello di peccare per l'assenza di rigore nella definizione dell'oggetto dell'indagine.

Alla luce delle considerazioni sin qui formulate, si spiega la ragione per la quale, oggi più che mai, ad opera di una parte della dottrina, si tende a discorrere di termini al plurale, senza tema di ingenerare confusioni con i termini del diritto processuale, da sempre designati al plurale.

Del resto anche i termini che scandiscono i tempi e le articolazioni del processo altro non sono se non la misura dell'esercizio di talune pretese⁷⁷, espressione di poteri o facoltà, che costituiscono il contenuto di situazioni giuridiche soggettive e rapporti in conflitto, in attuazione di fondamentali diritti, costituzionalmente protetti, di azione e di difesa, quest'ultimo assistito altresì dal predicato dell'invulnerabilità.

Sí che, lungi dal riproporre una generalizzazione più rischiosa della precedente, la moltiplicazione dei termini si pone quale ipotesi diretta a valorizzare la prospettiva del diritto come regolamentazione preventiva o successiva, diretta a comporre conflitti sottesi alle manifestazioni dell'autonomia negoziale e degli altri formanti del diritto, alla luce del concreto atteggiarsi degli interessi in un determinato contesto, secondo criteri di ragionevolezza⁷⁸ che devono necessariamente governare la scelta della qualificazione di un determinato istituto in un senso o nell'altro.

77 In argomento, cfr. GROSSI, D.: "Termine (diritto processuale civile)", in *Enciclopedia del diritto*, XLIV, Milano, 1992, p. 234; COSTA, S.: "Termini (diritto processuale civile)", in *Novissimo Digesto italiano*, XIX, Utet, Torino, 1973, p. 117 ss.; CRISCUOLO, F.: "Termini processuali e sostanziali: una breccia nella tradizionale classificazione", nota a Corte costituzionale, 2 febbraio 1990, n. 49, *Rassegna di diritto civile*, 1991, p. 170 ss.; CARUSI, D.: "La natura del riscatto urbano ex art. 39 l. n. 392 del 1978 e il termine per il suo esercizio", *Rivista di diritto civile*, 1990, p. 291 ss.; CARUSI, D.: "Condizione e termini", cit., p. 270.

78 Per una interessante proposta ricostruttiva della "ragionevolezza", come "sintesi verbale" caratterizzata da storicità e relatività, con la quale, tra l'altro, "il legislatore [...] richiama l'interprete: ora ad una esigenza

I termini, se riferiti ai rapporti giuridici – di là dalle partizioni del diritto sostanziale e processuale – rappresentano misure temporali che le parti, la legge, il giudice necessariamente individuano come modalità di emersione degli interessi meritevoli e, nel contempo, come misura di controllo della rispondenza degli atti o, in senso più ampio, delle regole giuridiche alla realizzazione di quei medesimi interessi⁷⁹.

VI. *SEGUE*: PROPOSTA DI DELIMITAZIONE DEI TERMINI RISPETTO ALLA CONDIZIONE, IN RAGIONE DELLA PIÙ SPICCATA PROIEZIONE FUNZIONALE CHE CONTRADDISTINGUE L'ELEMENTO CRONOLOGICO, ORA QUALE OGGETTO ORA QUALE STRUMENTO DI REGOLAMENTAZIONE TELEOLOGICAMENTE ORIENTATA IN FUNZIONE CONFORMATIVA DI FATTI, ATTI, RAPPORTI GIURIDICI.

Muovendo, ancora una volta, dalle suggestioni terminologiche che, se ben intese, a volte evidenziano scelte logiche, appare interessante il ricorso, per i termini di matrice pattizia, al verbo *apporre*, analogamente a quanto accade per i termini intesi quali confini designati a delimitare, ad esempio, lo spazio intercorrente tra due fondi, oggetto di diritti diversi e verosimilmente nella titolarità di distinti centri di interessi. Sî che i termini evocherebbero i confini – spaziali o temporali – di ampiezza o estensione dell'oggetto di una determinata situazione giuridica soggettiva, nel contesto di una o più relazioni giuridiche a loro volta oggetto (di conflitto potenziale o attuale e, di conseguenza) di regolamentazione normativa, legale o volontaria, o della rispettiva e reciproca integrazione tra i due complessi di fonti ovvero di definizione giudiziale.

Altro fattore – emergente da una analisi dei termini che non si arresti alla classificazione cristallizzata nella raffigurazione consegnataci dalla dottrina tradizionale – è il tradursi del fatto, *rectius*, del farsi che prelude al fatto, in rapporto giuridico, necessariamente attraverso vicende che non si colgono nella loro portata effettuale senza la dimensione temporale, anche là dove questa sia talmente breve da considerarsi istantanea⁸⁰.

di equità, di correttezza, di giustizia (v., ad esempio, gli artt. 111 Costituzione, 265, comma 2, codice di procedura civile, 816 bis, 533, comma 1, codice di procedura civile); ora ad una istanza di congruità e adeguatezza riferita al tempo, e dunque ad un termine, o ad un prezzo, una spesa, un piano economico e finanziario, un assetto organizzativo (v., ad esempio, gli artt. 1748, 1749, 1783, comma 2, n. 3, 2501 bis, comma 4, codice civile; artt. 405 codice della navigazione; art. 130, comma 4, codice del consumo; artt. 39 e 49 della Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionali; art. 2381 c.c.): PERLINGIERI, G.: "Il controllo di «meritevolezza» degli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c.", *Foro napoletano*, 2014, p. 55 s.

79 Sull'assunto che "[l]'atto di autonomia negoziale non è un valore di per sé: lo può essere, e in certi limiti, se e in quanto risponda ad un interesse meritevole di tutela»: PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile*, cit., p. 334. Per una proposta applicativa del controllo di meritevolezza sul contenuto dei regolamenti di interessi, basata sulla verifica della proporzionalità e ragionevolezza delle relative determinazioni temporali, TARTAGLIA POLCINI, A.: *I termini nei rapporti giuridici*, cit., p. 109 ss.

80 CICALA, R.: *Concetto di divisibilità e indivisibilità dell'obbligazione*, Jovene, Napoli, 1953, pp. 23 e 26 ss., configura, accanto ad una divisibilità in parti materiali della cosa, una frazionabilità "attraverso la divisione

Il nesso inscindibile che si coglie nell'analisi del concreto atteggiarsi delle vicende giuridiche – e della connessione dinamica tra fatti-rapporti-fatti, che in esse si svolgono e dalle stesse scaturiscono – è dato dal legame biunivoco tra interesse e tempo⁸¹. Si tratta di un fenomeno scandito dall'esistenza – non sempre dovuta all'apposizione – di un termine, che rimane non poco mortificato e risulta sostanzialmente tradito dall'appellativo di elemento accidentale *tout court*. Ciò, in quanto apporre negoziabilmente un termine, prevederlo legislativamente o affidarlo alla determinazione del giudice – affinché a decorrere da quel momento o fino a quel momento (e non prima né oltre) si possa o si debba compiere una determinata azione o produrre un dato effetto – dovrebbe rispondere alla logica, oltre che all'assiologia, dell'utilità dell'agire, dell'effetto, della tutela dell'interesse che quell'agire e quell'effetto, in un dato tempo – e non prima né oltre – mirano a realizzare.

In tale prospettiva, i termini sarebbero concepiti quali strumenti di tutela. Sarebbe questo il senso della portata rimediabile, quale espressione di una regolamentazione normativa, legale, volontaria, giudiziale – o risultante dall'integrazione tra tutti o alcuni di questi interventi – delle modalità cronologiche conformative di un fatto, di un atto o di un rapporto, con l'attenzione rivolta all'utilità concreta di quello stesso fatto, atto o rapporto.

Rispetto alla condizione ed al *modus*, il termine ha una specificità connessa alla sua natura pressoché tutte le volte nelle quali ricorre: quel *quid* che lo differenzia dalla condizione e dall'onere non è ontologico né sempre uguale a sé stesso, ma è ravvisabile nella variabilità degli interessi che esso è chiamato a realizzare. Di là dal profilo della certezza⁸² dell'*an* dell'evento futuro, incerto nel *quando*, invocato come criterio dirimente nella delimitazione del termine rispetto alla condizione, la peculiarità dell'elemento cronologico è data dalla più spiccata proiezione funzionale che lo contraddistingue sotto l'aspetto teleologico e contenutistico.

Alla luce di tali considerazioni, il termine non si risolve nel fatto⁸³, non nell'evento futuro e certo, non come tempo *tout court*, ma si configura quale determinazione temporale che rende il tempo oggetto (e, sovente, anche strumento) di una regolamentazione funzionale del contenuto negoziale⁸⁴. Sí che, in taluni casi,

della durata cronologica della prestazione dedotta nel rapporto”.

81 TRIMARCHI, V.M.: “Termine”, cit., spec. p. 96.

82 In proposito, CARUSI, D.: “Condizione e termini”, cit., p. 290 s., rileva che deve essere “accolta *cum grano salis*, e problematizzata, la tradizionale affermazione secondo la quale il termine differisce dalla condizione per la sua certezza”. Per un ulteriore distinguo tra termine e condizione, proprio al fine di scardinare la portata determinante e indefettibile della certezza dell'*an* nel primo, a fronte della sussistente incertezza nella seconda, cfr. SARACINI, E.: *Il termine*, cit., p. 210 ss. In senso analogo, SIRGIOVANNI, B.: “Termine essenziale. Spunti per uno studio sullo scioglimento del contratto”, *Europa e diritto privato*, 2014, p. 1359 ss.

83 Così TRIMARCHI, V.M.: “Termine”, cit., spec. p. 96.

84 *Contenuto* nel quale “sono sintetizzati tanto il profilo statico dell'oggetto, quanto quello dinamico della causa”: PERLINGIERI, P. e CRISCUOLO, F., in PERLINGIERI, P. e AA.VV.: *Manuale di diritto civile*, cit., p. 504.

il termine (desumibile dal riferimento ad un certo tempo) potrebbe evocare il richiamo ad un dato esterno⁸⁵ per limitare l'efficacia di un fatto; in altre ipotesi, potrebbe costituire un coefficiente normativo connotante il modo di essere⁸⁶ del fare o dell'agire, o lo stesso contenuto delle situazioni soggettive⁸⁷ di potere e di dovere correlate a quel fare o a quell'agire.

Così, ad esempio: in un contratto di locazione che vincola Tizio e Caio – locatore e conduttore – rispettivamente a concedere in godimento un bene e a corrispondere il canone periodico a decorrere dal mese x dell'anno y o fino al mese x dell'anno y, il termine si configura immediatamente quale misura dell'estensione del diritto personale di godimento di Caio e, nel contempo, dell'obbligazione di Tizio, oltre che delle correlate situazioni di debito e credito aventi ad oggetto il canone. Ad una visione più attenta, attraverso la lente degli interessi dedotti nella concreta fattispecie, nella selezione di quelli rilevanti e meritevoli di tutela, con l'attenzione rivolta alla funzione quale sintesi degli effetti essenziali, l'effettiva portata della dimensione temporale del rapporto risulterà decisiva ai fini della qualificazione e della individuazione della disciplina applicabile in ragione, ad esempio, della durata del vincolo⁸⁸: inferiore o superiore ai limiti legislativamente imposti con riguardo all'oggetto, alla destinazione del godimento ed al contesto nel quale il regolamento si colloca⁸⁹.

CATAUDELLA, A.: *Sul contenuto del contratto*, (ristampa), Giuffrè, Milano, 1974, p. 196 ss., sottolinea l'incidenza sostanziale di alcune clausole c.d.d. secondarie, o accidentali, sulla realizzazione dell'assetto d'interessi.

85 IRTI, N.: *Norme e fatti. Saggi di teoria generale del diritto*, Giuffrè, Milano, 1984, p. 25.

86 Secondo SANTORO PASSARELLI, F.: *Dottrine generali del diritto civile*, cit., p. III, il tempo non si esaurisce nel fatto, ma ne rappresenta un "modo di essere" quale "relazione".

87 RUSSO, E.: *Il termine*, cit., p. 127, ravvisa nella "determinazione temporale" un "necessario atteggiamento" del "contenuto dell'obbligazione". Per un'analisi critica delle teorie in materia v. DI MAJO, A.: "Termine", cit., p. 190 s.

88 Sulla natura "strutturale" del termine richiesto per la fisionomia "minima" di contratti quali, ad esempio, la locazione (ex art. 1571 c.c.): DALMARTELLO, A.: *Adempimento e inadempimento*, cit., p. 348 ss.; DI MAJO, A.: *Rilevanza del termine*, cit., p. 78 s.; DI MAJO, A.: "Termine", cit., p. 202 ss. Nello stesso senso, discorre di "elemento naturale o essenziale" ZAPPULLI, C.: "Termine (diritto civile)", in *Nuovo digesto italiano*, XII, 2, Utet, Torino, 1940, p. 59.

89 Notevole è l'incidenza dei termini nei rapporti di godimento riconducibili allo schema della locazione, ai fini dell'integrazione o della deroga alla disciplina dettata in materia dal codice civile, in casi particolari – si pensi alla locazione ultranovennale – o ad opera di leggi speciali per le locazioni di beni immobili, ad esempio, ad uso abitativo o commerciale. In proposito, la legge 27 luglio 1978, n. 392 (*Disciplina delle locazioni di immobili urbani*), all'art. 1, prevedeva un termine minimo inderogabile di durata pari a quattro anni (con l'esclusione delle locazioni per esigenze di carattere transitorio). In materia è successivamente intervenuta la legge 9 dicembre 1998, n. 431 (*Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*), la quale ha conservato il termine minimo di quattro anni per i contratti a canone c.d. "libero" (determinato per accordo delle parti: art. 2, comma 1; con la deroga relativa alle locazioni di natura transitoria: art. 5), prevedendo un termine minimo di tre anni per i contratti c.d. a "regime vincolato", (con canone determinato secondo parametri stabiliti in sede di accordi tra organizzazioni della proprietà edilizia e conduttori: art. 2, commi 3 e 5). Alla previsione di una durata minima è generalmente ricondotta la funzione di garantire "esigenze primarie di stabilità abitativa del conduttore": DOGLIOTTI, M. e FIGONE, A.: *La locazione. Disciplina generale. Le locazioni abitative*, in AA.Vv., *Il diritto privato oggi* (a cura di P. CENDON), Giuffrè, Milano, 1993, p. 236. In assenza di un limite massimo di durata del rapporto, si applica la disciplina del codice civile.

Analoga portata funzionale e qualificante hanno, ad esempio, in una dimensione di godimento o fruizione turnari, le clausole temporali che limitano la disponibilità di una villa al mare ad alcuni mesi all'anno, e, segnatamente, ai mesi estivi; o, ancora, i termini che scandiscono l'accessibilità a determinati vantaggi, oggetto di apposita negoziazione, come nel caso della concessione di una dilazione, con rateizzazione del corrispettivo dovuto, ma soltanto a cadenza mensile e a condizione che si estingua il debito entro e non oltre un dato giorno, mese ed anno.

Ulteriori esempi, tratti dall'applicazione giurisprudenziale, valgono a fornire utili riscontri della funzionalità sul piano effettuale dei termini nella regolamentazione della realtà varia e mutevole delle relazioni ordinate dal diritto. Nella prospettiva dinamica emerge la utilità, a fini di qualificazione, del recupero di un raccordo strumentale e teleologico tra termini e rapporto. Un aspetto oggi sempre più rilevante, anche in ragione di circostanze congiunturali, soprattutto nella disciplina di taluni rapporti, è la meritevolezza della fissazione, dell'osservanza e specialmente della inderogabilità di taluni termini, rispetto alla effettiva sostenibilità della complessiva operazione economica. Il termine diviene, in talune ipotesi, strumento di valutazione e conformazione della condotta delle parti di un rapporto. Sì che la relativa inosservanza può dar luogo a conseguenze che, in concreto, ne rivelano una essenzialità funzionale ma anche strutturale: una essenzialità *in re ipsa* ma non per questo ontologica, a prescindere dall'originaria designazione o classificazione.

Il tema del rispetto dei termini e della sostenibilità del vincolo contrattuale è, ad esempio, alla base della regolamentazione dei termini di pagamento nelle obbligazioni commerciali, segnatamente nei rapporti tra privati e pubbliche amministrazioni. In proposito, si pone la questione della portata della inderogabilità dei termini di pagamento, là dove eventuali accordi in deroga potrebbero anche tradursi talvolta in un "finanziamento commerciale del debitore a costo zero"⁹⁰.

La questione è oggetto di scrutinio sotto forma di giudizio di meritevolezza di atti di autonomia, accordi, pattuizioni, aventi quale oggetto o effetto, ad esempio, la dilazione del termine di adempimento⁹¹. Si tratta di profili che emergono, peraltro, nella previsione dell'art. 7 del d.lg. 9 ottobre 2002, n. 231, nella parte nella quale richiama, come indici di valutazione della "grave iniquità" dell'accordo

90 PERRONE, A.: "L'accordo "gravemente iniquo" nella nuova disciplina sul ritardato adempimento delle obbligazioni pecuniarie", *Banca, borsa e titoli di credito*, 2004, p. 65 ss.

91 Al riguardo, è opportuno operare innanzitutto un distinguo tra dilazione e proroga, sotto un profilo funzionale; in secondo luogo, sarebbe il caso di procedere nell'indagine sulla natura e sulla portata effettuale della dilazione, sulla base delle peculiarità del concreto assetto di interessi che subisce la modifica del termine: PERLINGIERI, P.: "La dilazione come vicenda modificativa", cit., p. 577 ss.; RUSCELLO, F.: "«*Pactum de non petendo*»", cit., p. 206 ss. Infine, occorrerà mirare l'indagine alla determinazione delle funzioni riconducibili alle vicende incidenti sull'esigibilità del credito, sulle quali, v. RECINTO, G.: *I patti di inesigibilità del credito*, cit., p. 69 ss.; RUSCELLO, F.: "Dilazione gratuita, inesigibilità del credito e modificazione del rapporto obbligatorio. Brevi riflessioni a margine di un 'vecchio' lavoro", *Rassegna di diritto civile*, 2011, p. 553 ss.

sui termini di pagamento (o delle prassi richiamate dal successivo art. 7 bis), la “corretta prassi commerciale”, la “natura della merce o dei servizi oggetto del contratto”, la “condizione dei contraenti” e i “rapporti commerciali tra i medesimi, nonché [...] ogni altra circostanza”⁹².

Tale disposizione manifesta una particolare aderenza al profilo degli interessi: adeguatezza resa necessaria dal ruolo dei termini – legali o convenzionali – nella disciplina del rapporto. Ne risulta rafforzata, sotto l'aspetto della coerenza sistematica e dell'efficienza pratica, la soluzione di assoggettare le clausole di deroga convenzionale ai termini legali alla valutazione del giudice con riguardo, fra l'altro, anche ai parametri offerti dalla presunzione di proporzionalità e ragionevolezza dei termini legali, ricavabili dall'art. 3, legge 18 giugno 1998, n. 192⁹³.

VII. VERIFICA DELLE ARGOMENTAZIONI PROPOSTE. ESAME DI PROFILI APPLICATIVI DEL METODO SELEZIONATO: POST-NUMERAZIONE DEL CORRISPETTIVO ED ESSENZIALITÀ DEI TERMINI DI CORRESPONSIONE PERIODICA DEGLI ACCONTI NELL'ESECUZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI IN FUNZIONE DI COOPERAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ DEL VINCOLO CONTRATTUALE.

L'analisi della concreta dimensione dinamica dei rapporti giuridici lascia emergere i riflessi sostanziali delle modalità cronologiche delle attività dedotte nei relativi regolamenti di interessi, soprattutto in presenza di posizioni differenziate per ragioni economiche o normative come, ad esempio, nell'ambito di un rapporto di durata, instaurato tra un privato ed una pubblica amministrazione sulla base di un contratto di appalto. Nelle fattispecie in questione, di norma l'appaltatore è tenuto ad eseguire l'opera a regola d'arte e nel pieno rispetto dei tempi stabiliti. La scansione temporale che caratterizza la doverosità del comportamento dell'esecutore dell'opera – atteso, peraltro, il necessario protrarsi nel tempo dell'attività funzionale al compimento dell'intero lavoro – non trova riscontro in termini di immediatezza nelle modalità e nelle regole che governano la controprestazione. In particolare, proprio per consentire una possibile contemporaneità tra la piena realizzazione

92 In relazione al decreto richiamato, di attuazione della Direttiva 2000/35/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, cfr. Russo, E.: *Le transazioni commerciali. Commento teorico-pratico al d. lgs. n. 231/2002 sulla repressione dei ritardi nei pagamenti*, Cedam, Padova, 2005. Sull'opportunità di un'analisi del contesto entro il quale i termini operano, al fine di individuarne l'attitudine identificativa dell'essenza e della funzione del rapporto, in base alla realtà degli interessi dedotti nella relazione giuridica, TARTAGLIA POLCINI, A.: *I termini*, cit., p. 52 ss.

93 Si tratta della speciale disciplina dettata dalla legge 18 giugno 1998, n. 192, “*Disciplina della subfornitura nelle attività produttive*”, in particolare, all'art. 3, comma 2. In argomento, cfr. PROSPERI, F.: *Il contratto di subfornitura e l'abuso di dipendenza economica, Profili ricostruttivi e sistematici*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2002, pp. 45 ss., 82 ss.; BERTI, C. e GRAZZINI, B.: *La disciplina della subfornitura nelle attività produttive. Commento alla l. 18 giugno 1998, n. 192 come modificata dalla l. 5 marzo 2001, n. 57 e dal d. lgs. 9 ottobre 2002 n. 231*, Giuffrè, Milano, 2005.

dell'opera e il pagamento del corrispettivo, l'adempimento dell'obbligazione di versare il *quantum* pattuito, a carico della pubblica amministrazione committente, si caratterizza per un piú ampio margine sul piano cronologico. La *ratio* di tale diaframma temporale tra le prestazioni – *rectius*, tra l'inizio dell'esecuzione dell'opera e il *dies a quo* del pagamento del *quantum* dovuto all'appaltatore a titolo di corrispettivo, in concomitanza con la integrale e regolare conclusione del lavoro – risiede nella precisa scelta di subordinare l'adempimento dell'obbligazione principale del committente all'esito dell'esercizio del potere di controllo, di verifica dell'esatta esecuzione e di accettazione dell'opera medesima (art. 1665, comma 5, c.c.)⁹⁴.

Simile assetto del regolamento di interessi è applicazione del principio della c.d. post-numerazione del corrispettivo⁹⁵. Il meccanismo richiamato comporta il differimento dell'adempimento dell'obbligazione di dare di una parte rispetto a quella di fare dell'altra. Ciò, senza peraltro elidere il nesso di corresponsività tra le prestazioni⁹⁶. Quest'ultimo, infatti, postula non sempre la contestualità né tanto meno l'immediatezza della modalità cronologica dell'esecuzione.

Nondimeno si profila un altro possibile rischio, se si pone in raccordo tale legame di reciproca interdipendenza tra le prestazioni con il punto di equilibrio tra le posizioni delle parti, emergente dal concreto assetto degli interessi dedotti nel rapporto regolato dal contratto di appalto, in un determinato contesto storico-sociale. Il mancato rispetto, da parte della pubblica amministrazione committente, dei tempi stabiliti per procedere al versamento degli acconti periodici – di anticipazione delle spese – potrebbe pregiudicare l'effettiva sostenibilità dell'adempimento dell'appaltatore e, di conseguenza, la piena realizzazione del regolamento di interessi avuto di mira dalle parti e dedotto nel rapporto. Il riferimento è alla portata essenziale del rispetto dei termini intermedi di corresponsione degli acconti non solutori, diretti a fornire all'appaltatore la liquidità necessaria per acquistare i mezzi e per avanzare nella realizzazione dell'opera⁹⁷.

Ancóra una volta appare sfumata la distinzione sul piano funzionale tra termine di efficacia e termine di adempimento, atteso il carattere essenziale dell'osservanza dei termini di corresponsione degli acconti intermedi per l'integrazione dell'efficacia del contratto sul piano del raggiungimento dello scopo pratico che è diretto a

94 La disciplina originaria non consentiva il versamento di acconti se non in ragione dell'opera eseguita o della materia prestata: art. 12, comma 3, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante *Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*.

95 STOLFI, G.: "Appalto (contratto di)", in *Enciclopedia del diritto*, II, Giuffrè, Milano, 1958, p. 629 ss., spec. p. 645.

96 RUBINO, D. e IUDICA, G., *Dell'appalto*, 4ª ed., in AA.VV., *Commentario del Codice civile* (a cura di V. SCIALOJA e G. BRANCA e, successivamente, a cura di F. GALGANO), *Delle obbligazioni, artt. 1665-1677*, Zanichelli e Soc. Foro it., Bologna-Roma, 2007, p. 372; GIANNATTASIO, C.: *L'appalto*, in AA.VV., *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da A. CICU, F. MESSINEO), Giuffrè, Milano, 1967, p. 112.

97 CIANFLONE, A. e GIOVANNINI, G.: *L'appalto di opere pubbliche*, 11ª ed., Giuffrè, Milano, 2003, p. 939.

realizzare: vale a dire, in altre parole, sotto il profilo dell'effettiva attuazione del regolamento di interessi. In proposito, la Corte di cassazione si è pronunciata sul carattere essenziale del termine imposto alla pubblica amministrazione per regolare ed assicurare la corresponsione periodica di questi acconti. Si tratta di una essenzialità che può legittimare e indurre lo stesso appaltatore a chiedere la risoluzione del contratto, a fronte di un inadempimento da parte della p.a.⁹⁸

Se ci si interroga sulla portata della modalità cronologica dell'esecuzione della prestazione sin qui descritta, non pare del tutto convincente, tuttavia, la relativa riconducibilità *tout court* all'ambito operativo dell'art. 1457 c.c., sí che non resta che indagare sul tipo di essenzialità che si profila o, meglio, sul fondamento e sulla portata della medesima. La questione riconduce, ancóra una volta, al necessario superamento delle categorie dogmatiche tradizionali, alla proposta della relativa rilettura alla luce di una dottrina ormai consolidata, che ha prospettato un'utile distinzione tra essenzialità strutturalistica ed essenzialità funzionalistica.

La previsione della corresponsione degli acconti entro un dato termine, nei rapporti richiamati, sarebbe indice di una essenzialità funzionalistica e non già strutturalistica. Tale distinguo impone di ritornare sull'essenzialità del termine richiamato ed operativo in base all'art. 1457 c.c. Il rimedio ivi contemplato, infatti, sembrerebbe scindere il legame tra termine e interesse nonostante il riferimento espresso dell'essenzialità del termine all'interesse della parte creditrice, in virtù della previsione, al comma 2, di un'operatività *ipso iure* del meccanismo risolutorio, indipendentemente da una espressa pattuizione in tal senso.

Il fattore temporale sarebbe cosí assunto come elemento costitutivo della fattispecie, parte integrante della struttura del rapporto, sí che la relativa inosservanza comporterebbe in ogni caso lo scioglimento e, quindi, la perdita di efficacia vincolante del regolamento di interessi.

Una simile lettura prova troppo, perché sembra elidere il nesso funzionale tra rimedio e interesse tutelato, per avvalorare una tendenza ermeneutica all'affermazione di una essenzialità presunta, anzi pretesa a tutti i costi. Simile argomentazione, oggi piú che mai diffusa, soprattutto nelle applicazioni giurisprudenziali, necessita di un approfondimento.

La portata essenziale di uno o piú termini dedotti in un dato rapporto, proprio se ed in quanto ricollegabili ad un interesse rilevante, meritevole di protezione, postula una verifica in concreto della relativa sussistenza attuale, pena l'inattuazione della funzione del rapporto medesimo.

⁹⁸ Sulla fattispecie in esame cfr. Corte di Cassazione, 24 maggio 2007, n. 12162, *Il Foro amministrativo - C.d.S.*, 2008, I, p. 391 ss., con nota di PALMIERI, V.: *Il ritardato pagamento degli acconti nell'appalto di opere pubbliche*, *ivi*, p. 395 ss.

Alla luce di tali rilievi, il termine di corresponsione degli acconti intermedi e non solutori appare riconducibile alla previsione dell'art. 1457, nella misura nella quale mutua da tale richiamo normativo la natura rimediale, ma con la precisazione che la relativa essenzialità postula una necessaria verifica funzionale in concreto⁹⁹.

Si tratterebbe di un termine con portata rimediale, a beneficio di entrambe le parti, in quanto punto di equilibrio tra gli interessi contrapposti, posto a salvaguardia del nesso di corresponsione, in una prospettiva di sostenibilità del vincolo contrattuale. In definitiva, quel termine altro non sarebbe che la misura del sacrificio imposto ad una delle parti al fine di garantire la cooperazione all'adempimento dovuto dall'altra, in funzione del risultato utile dell'intera operazione economica e, nel contempo, della piena attuazione del regolamento di interessi concordato.

Non è un caso che, trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive – ove entrambe le parti rivestono nel contempo la posizione di creditore e debitore – la cooperazione all'adempimento da parte del committente, quale creditore della corretta e puntuale esecuzione dell'opera concordata, permei e conformi la condotta imposta al medesimo. Si allude alla duplice posizione di creditore dell'*opus* e debitore, tra l'altro, di acconti apparentemente privi di portata funzionale diretta, nell'economia generale della fattispecie, ma dotati di una rilevanza strumentale all'attuazione del comune interesse alla realizzazione dell'opera con i caratteri e nei tempi stabiliti.

In tale ipotesi, pertanto, più che di termine di adempimento, sarebbe opportuno discorrere di modalità cronologica connotante la natura e la funzione – non solutoria ma di cooperazione all'adempimento – di tali prestazioni in acconto.

Così configurata, la clausola temporale finisce oltretutto per investire il nesso sinallagmatico sul piano effettuale, rischiando che la rottura del legame di corresponsione si riverberi sulla (sostenibilità della) prosecuzione del rapporto. In altre parole, la portata essenziale del rispetto dei termini in questione assume un significato diverso, nel senso che esprime la necessità oggettiva dell'adempimento puntuale da parte del committente-debitore di tali pagamenti parziali, piuttosto che l'utilità sul piano squisitamente soggettivo del mero interesse dell'appaltatore-creditore alla relativa puntuale esecuzione.

L'osservanza dei vincoli temporali imposti alla pubblica amministrazione per la corresponsione di tali acconti è, in sostanza, condizione essenziale per consentire

99 Al riguardo è particolarmente utile, in questa sede, il richiamo all'esigenza di una "iniezione di concretezza e ricerca di risposte giuridiche adeguate alla singola individualità del caso", quale mozione di metodo proposta da ROMANO, G.: *Interessi del debitore e adempimento*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1995, p. 66.

all'imprenditore la sostenibilità degli oneri strumentali alla esatta esecuzione della prestazione oggetto della sua obbligazione. Ciò spiegherebbe perché il legislatore e la giurisprudenza riconoscano il diritto di quest'ultimo a chiedere la risoluzione contrattuale ove, in corso d'opera, siano ritardati i pagamenti parziali in misura superiore al quarto dell'intero importo contrattuale e sia inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla necessaria costituzione in mora della p.a.

La congruità del termine, così delineato, sarebbe ravvisabile nel punto di convergenza e contemperamento dell'interesse della p.a. committente a verificare la regolarità e correttezza dell'esecuzione, da un canto, e dell'appaltatore ad ottenere mezzi strumentali, talvolta essenziali per disporre della liquidità necessaria alla realizzazione dell'opera, dall'altro.

In proposito è appena il caso di svolgere un'ulteriore considerazione, stavolta di carattere sociale, dal momento che la c.d. post-numerazione del corrispettivo sovente si traduce nella selezione delle imprese partecipanti alla gara, escludendo di fatto ed aprioristicamente da tali porzioni di mercato quelle piccole imprese che non siano in grado di anticipare i costi di realizzazione dell'opera. Atteso che questi contratti non possono non risentire della crisi economico-finanziaria, il fenomeno descritto ha contribuito effettivamente alla fuoriuscita dal mercato di molte piccole imprese, nelle dinamiche dei rapporti con pubbliche amministrazioni committenti o stazioni appaltanti, a fronte della ricorrente previsione, nei bandi di gara, della necessità di anticipare le spese in attesa della corresponsione successiva di tali acconti periodici.

VIII. SEGUE: REMISSIONE DEL DEBITO EVENTUALMENTE RESIDUO AL TEMPO DEL DECESSO DEL DISPONENTE. INCIDENZA DEL MOMENTO DELLA MORTE SULLA DETERMINAZIONE DEL *QUANTUM REMISSUM* ED EFFICIENZA CAUSALE DELLA DISPOSIZIONE.

L'itinerario scelto consente di giungere a definire che a volte una modalità cronologica puntuale o periodica sottende scelte sostanziali ed effettuali di tipo diverso. Sí che, quando si pretende di attribuire ad essa la rilevanza di un termine accessorio, si rischia di eludere l'ordinamento. Segnatamente, è possibile che il ricorso all'utilizzo di termini che hanno una portata anti- o contro-funzionale si ponga in contrasto con norme inderogabili e talvolta imperative, poste a presidio di valori non negoziabili. In simili ipotesi è dunque decisivo definire la portata essenziale o no della clausola cronologica, per trarne le dovute conseguenze nel senso della inevitabile caducazione della complessiva operazione o – in ossequio al principio di conservazione – della possibile rimozione del solo limite temporale in contrasto con gli interessi tutelati dalle norme violate.

Le questioni appena evocate affiorano, ad esempio, dall'esame di taluni elementi caratterizzanti la donazione a termine¹⁰⁰, segnatamente con riguardo alla disciplina applicabile ad alcune ipotesi nelle quali il termine sia identificato nella morte del donante. In proposito, la dottrina si esprime nel senso che l'evento in questione si configuri non quale causa ma come occasione dell'attribuzione patrimoniale, facendo leva sulla distinzione tra negozi *mortis causa* e *post mortem*¹⁰¹. Eppure l'analisi in concreto del regolamento di interessi dedotti nel rapporto non sempre porta ad accogliere e condividere questa soluzione, indipendentemente dalla questione del divieto dei patti successori e del rischio di una sua possibile elusione. In proposito è noto che oggi – sulla scorta di una tenace dottrina e alla luce dell'evoluzione normativa, orientata alla pluralità delle fonti ed alla comparazione con altri sistemi – la giurisprudenza si proietta in una prospettiva di superamento di una lettura angusta della configurazione di tali accordi come patti istitutivi vietati, per aprirsi piuttosto verso forme di anticipazione e pianificazione ereditaria.

La vicenda oggetto di approfondimento in questa sede riguarda una ipotesi di remissione del debito residuo – con effetti destinati a prodursi – alla morte del disponente. La fattispecie, ricostruita come remissione a termine iniziale, è relativa ad una dichiarazione contenuta in un contratto di mutuo, nella quale si prevede che la somma ancora da restituire al momento della morte del mutuante non sia più resa ad alcuno, sí che l'eventuale ammontare delle rate ancora dovute a quella data “dovrà considerarsi donazione effettuata direttamente” al mutuatario¹⁰².

Dalla configurazione del regolamento di interessi sembrerebbe emergere, *prima facie*, la stretta connessione tra termine ed atto, dove il primo assume una portata sostanziale sull'intero regolamento di interessi, nel determinare, sulla base del momento del verificarsi dell'evento futuro dedotto nell'accordo, la misura del *quantum* effettivamente dovuto a titolo di obbligazione restitutoria.

I riflessi sull'alea negoziale sono innegabili. La portata funzionale di quest'ultima, che sembra spingersi ben oltre la “normale alea” del contratto, si rinviene nel concreto dispiegarsi degli effetti della clausola temporale così configurata. In ragione del breve tempo trascorso (alcuni mesi) tra la stipula dell'accordo – con l'erogazione del mutuo – e il decesso della parte disponente, l'ammontare

100 Sulla quale cfr. BIONDI, B.: *Le donazioni*, in AA.Vv., *Trattato di diritto civile italiano* (diretto da F. VASSALLI), Utet, Torino, 1961, p. 520; IUDICA, G.: “La donazione a termine”, in AA.Vv., *La donazione* (a cura di G. BONILINI), Utet, Torino, 2001, p. 871; PALAZZO, A.: *I singoli contratti*, 2, *Atti gratuiti e donazioni*, in AA.Vv., *Trattato di diritto civile* (diretto da R. SACCO), Utet, Torino, 2000, p. 130; BARBA, V.: “La donazione a termine”, in AA.Vv., *Trattato di diritto delle successioni e donazioni* (diretto da G. BONILINI), VI, *Le donazioni*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 873 ss.

101 GIAMPICCOLO, G.: *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, Giuffrè, Milano, 1954, p. 37 s.; GIAMPICCOLO, G.: “Atto «mortis causa»”, in *Enciclopedia del diritto*, IV, Giuffrè, Milano, 1959, p. 232 s.; NICOLÒ, R.: “Attribuzioni patrimoniali post mortem e mortis causa”, *Vita notarile*, 1971, p. 148.

102 Tribunale di Udine, 20 ottobre 2014, *La nuova giurisprudenza civile commentata*, I, 2015, p. 375 s., con nota critica di commento di VIGLIONE, F.: “La remissione del debito alla prova del divieto dei patti successori istitutivi”, *ivi*, p. 376 ss.

del debito estinto, in quanto residuo a quella data, è notevole rispetto alla già cospicua entità del credito riscosso. Il dato parrebbe tale da porre in discussione la qualificazione come mutuo dell'intera operazione, attesa – oltre all'incidenza della pattuizione derogatoria sui caratteri di onerosità e corrispettività, nonché sulla misura del *tantundem*, oggetto dell'obbligazione restitutoria – la sproporzione tra l'intero ammontare della somma mutuata e l'entità del corrispettivo effettivamente restituito.

Al riguardo, la mera considerazione della clausola temporale in sé, senza tener conto del rilievo della correlazione tra quel termine e l'evento morte – come accadimento futuro e incerto soltanto nel *quando* ma certo nell'*an* –, ha portato a non valutare adeguatamente i profili strutturali e formali delle manifestazioni dell'autonomia negoziale che, in casi come questo, non possono essere trascurati, in ragione della funzione di garanzia che rivestono.

Di là dal dato strutturale, l'elemento interessante è costituito dall'inevitabile incidenza della disposizione – *inter vivos*, ma destinata a produrre effetti *post mortem* e in virtù dell'evento morte – sull'assetto patrimoniale attuale e su quello futuro (non soltanto) del suo autore, con rilevanti implicazioni sulla tutela di eventuali terzi creditori o eredi legittimari.

Alla luce di tali rilievi, una simile disposizione negoziale avrebbe meritato un ben più rigoroso sindacato da parte dei giudici di merito, in ordine all'ammissibilità, alla legittimità ed alla meritevolezza, sia con riferimento all'incidenza causale dell'evento morte rispetto alla remissione sia con riguardo alla forma della clausola in esame. Eppure il Tribunale udinese, a proposito delle rilevate interferenze con il divieto dei patti successori – seppur nella sua attuale portata ridimensionata – si è limitato ad escludere, nella fattispecie in esame, il ricorso di una ipotesi elusiva. Nella prospettiva dell'organo giudicante, la clausola contenuta in un contratto di mutuo, che prevede la liberazione del mutuatario dall'eventuale debito residuo alla data della morte del mutuante, non costituisce violazione del divieto dei patti successori, trattandosi di un negozio *inter vivos* di remissione di debito immediatamente produttivo di effetti e non di un negozio *mortis causa*.

Di là dalla affermazione anodina della decisione richiamata, peraltro, l'evento – *certus an, incertus quando* – dedotto nel programma negoziale quale momento-data per l'individuazione del *dies ad quem* dell'obbligazione restitutoria e, per converso, del *dies a quo* dell'effetto di liberazione dell'obbligato, solleva una serie di dubbi interpretativi in ordine alla configurabilità di una simile pattuizione, alla sua struttura – ricostruita nella sentenza come dichiarazione unilaterale della parte mutuante – nonché (e soprattutto) alla sua funzione. Al riguardo è inevitabile interrogarsi sull'interesse che siffatta operazione mira a realizzare in concreto o sul venir meno dell'interesse che vale a segnare o, ancora, sull'*animus donandi*

eventualmente sotteso, data anche l'espressa qualificazione come donazione al mutuuario del capitale eventualmente residuo alla morte del mutuante.

La ricostruzione proposta della fattispecie in esame, quale dichiarazione unilaterale di remissione del debito, contenuta in un contratto di mutuo, oltre ai dubbi di configurazione autonoma di una simile struttura negoziale – in ragione della sua portata – rispetto al regolamento nel quale è inserita, pone profili di criticità in relazione al suo possibile inquadramento come legato di liberazione da un debito. In tale ipotesi difetterebbe, infatti, la forma imposta dalla legge per le dichiarazioni *mortis causa*. Eppure la mera struttura unilaterale, libera nella forma negoziale, è stata ritenuta sufficiente dai giudici di merito, i quali vi hanno ravvisato una liberalità indiretta, come tale sottratta a particolari vincoli di forma.

L'*iter* logico-argomentativo della decisione appare incentrato prevalentemente, se non esclusivamente, sulla rilevanza del *dies* quale dato strutturale. Ciò ha indotto ad accordare rilievo al tempo – e non già all'evento – della morte, esclusivamente quale elemento cronologico individuato per delimitare il *quantum* dell'eventuale debito residuo oggetto di remissione, senza alcun riguardo per l'incidenza di simile determinazione sul profilo causale dell'operazione né su quello patrimoniale del creditore e del debitore e sulle relative implicazioni.

È evidente l'inconveniente costituito dalla mancata attribuzione del necessario rilievo e della dovuta attenzione all'operatività della morte quale evento, dotato di portata funzionale proprio in virtù della relativa riconduzione a *dies a quo* dell'effetto estintivo: termine iniziale dell'efficacia della remissione, con conseguente liberazione del mutuuario e, nel contempo, *dies ad quem* dell'esistenza e dell'esigibilità dell'obbligazione di restituzione dell'eventuale residuo.

Sebbene in assenza di alcun riferimento nella decisione richiamata, sembrerebbe plausibile imputare, ancora una volta, alla valenza di elemento accidentale, tendenzialmente attribuita alla modalità cronologica, l'esclusione dell'efficienza causale del collegamento del *dies a quo* della remissione del debito con la morte del creditore, con conseguente sottrazione al procedimento di qualificazione e al giudizio di liceità e meritevolezza del negozio cui è apposta.

IX. SEGUE: CONGRUITÀ DEL TERMINE APPOSTO AD UN CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE E RESPONSABILITÀ DEL NOTAIO NELLA CONFORMAZIONE DELLE CLAUSOLE CRONOLOGICHE.

Nel solco finora tracciato si inseriscono alcune recenti pronunce di legittimità e di merito, delle quali si richiamano due esempi significativi. Entrambi riguardano la portata decisiva – dell'omesso esercizio, in un caso, e del corretto e diligente

adempimento, nell'altro – del dovere di consiglio di un notaio rispetto alle implicazioni tecnico-giuridiche dell'apposizione di un termine ad un contratto, segnatamente con riferimento alla congruità della relativa misura rispetto all'assetto di interessi dedotto nel regolamento negoziale.

Il riferimento è a due giudizi in materia di termine apposto ad un contratto preliminare per la stipula del definitivo, con inevitabili riflessi sull'effettiva vincolatività del preliminare medesimo. Nelle fattispecie in esame, l'analisi della condotta del notaio rinviene nella congruità del suddetto termine – e soprattutto nella sua attitudine rimediabile – un referente essenziale ai fini della decisione.

a) Nella prima delle pronunce richiamate¹⁰³, la censura dell'operato e il riscontro della responsabilità (professionale e) deontologica di un notaio, per omesso adempimento del dovere di consiglio, si incentrano sulla questione della non congruità del termine di ben nove anni, concordato dalle parti del contratto preliminare per la stipula del definitivo. In particolare, si è ravvisata una negligenza e, di conseguenza, una responsabilità del professionista per la condotta omissiva – in violazione dell'art. 42, comma 1, lett. a), del Codice deontologico notarile, “il quale impone al professionista di ben spiegare le conseguenze giuridiche della condotta delle parti, lasciando l'apprezzamento della convenienza economica a queste ultime”. Nel caso di specie, il notaio non ha richiamato l'attenzione del promissario acquirente con riguardo ai rischi cui lo avrebbe esposto l'ampiezza della clausola temporale in oggetto, in sé considerata¹⁰⁴ e soprattutto in relazione al ben più breve termine triennale di efficacia prenotativa della trascrizione del preliminare medesimo ex art. 2645 bis. Quest'ultimo sembrerebbe esulare dal presente discorso, in quanto qualificato dalla giurisprudenza come termine di decadenza e ricostruito come tale. Eppure esso offre il parametro di misura alla stregua del quale è possibile valutare il difetto di congruità del termine negoziale.

A fronte di un termine triennale entro – e non oltre – il quale l'effetto prenotativo della trascrizione del preliminare potrebbe salvaguardare l'interesse

103 Corte di Cassazione, 18 maggio 2017, n. 12482, *Foro italiano*, 2017, 10, I, c. 3095 ss., con nota di BUCCIANTE, E.: “In tema di dovere di informazione e consiglio gravante sui notai”, *ivi*, c. 3099 s.: “Il notaio, incaricato della redazione e autenticazione di un contratto preliminare per la compravendita di un immobile, non può limitarsi a procedere al mero accertamento della volontà delle parti e a sovrintendere alla compilazione dell'atto, occorrendo anche che egli si interessi delle attività preparatorie e successive necessarie ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto e del risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti stesse. (Nella specie, in cui le parti avevano pattuito un termine di nove anni per la stipula del definitivo, la S.C. ha ritenuto che rientrava nel cd. 'dovere di consiglio', gravante sul notaio ex art. 42, comma 1, lett. a), del codice di deontologia notarile, avvertire le parti della durata triennale degli effetti della trascrizione del preliminare, ai sensi dell'art. 2645-bis, comma 3, c.c., e, conseguentemente, degli ulteriori adempimenti necessari a garantire la sicurezza dell'operazione)”.

104 Nel caso in esame, il notaio avrebbe dovuto avvisare il promissario acquirente che un termine lungo per la stipula dell'atto notarile lo avrebbe esposto a elevati rischi nei confronti di azioni di terzi verso il venditore e all'eventuale fallimento dello stesso: come osserva, a commento della pronuncia richiamata, VILLA, A.: “Il notaio ha il dovere di consigliare le parti sulle clausole da inserire nel preliminare”, *Quotidiano giuridico* on line *Diritto & Giustizia*, 2017, p. 9 ss.

del promissario acquirente, l'intervallo temporale convenuto dalle parti per la stipula del contratto definitivo risulta sproporzionato e, conseguentemente, privo di una concreta idoneità sul piano rimediabile. Sí che a nulla vale la difesa del notaio, il quale asserisce di non essersi pronunciato in materia, in ossequio alla volontà delle parti che si sono affidate al suo ministero. Né persuade l'argomento che, in realtà, si sia trattato di una scelta incidente non sul piano economico ma semmai soltanto sotto il profilo tecnico-giuridico. Proprio in quest'ultimo àmbito, infatti, rileva il dovere di consiglio del professionista, tanto è vero che la giurisprudenza ha riconosciuto la responsabilità del notaio, condannandolo all'adempimento della conseguente obbligazione risarcitoria nei confronti del promissario acquirente.

b) Dalla seconda delle decisioni in esame, all'esito di un giudizio di merito¹⁰⁵, emergono due profili interessanti: l'uno relativo alla congruità del termine – stavolta oggetto di esame critico ad opera del notaio, con conseguente segnalazione alla parte interessata –, l'altro riferibile alla reale portata della operatività della clausola cronologica sul piano rimediabile, a garanzia della pienezza dell'effetto traslativo rispetto alle concrete modalità temporali del principio consensualistico.

Nel caso di specie, il tribunale ha innanzitutto riconosciuto la diligenza della scelta di un notaio nel senso di intervenire per dissuadere la promissaria acquirente dalla stipula del contratto definitivo, attesa l'inosservanza del termine entro il quale le parti avevano concordato che sarebbe stata cancellata, contestualmente al rogito, l'ipoteca sull'immobile oggetto di trasferimento. Inoltre, i giudici di merito, nonostante la già intimata diffida ad adempiere – rimedio stragiudiziale, esercitato *ante causam* dalla parte per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento –, hanno affermato la conservazione, in capo alla promissaria acquirente, della facoltà di recedere dal contratto preliminare, con diritto alla restituzione del doppio della caparra versata. In altre parole, la giurisprudenza non ha ritenuto configurarsi, nel caso di specie, alcuna forma di *mutatio libelli*. Del resto la figura si presenta oggi con contorni piú sfumati, dopo l'intervento chiarificatore e liberalizzatore delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12310 del 15 giugno 2015¹⁰⁶.

Il primo degli argomenti segnalati riguarda – come nella decisione precedentemente esaminata – la diligenza e la responsabilità deontologica e professionale del notaio, quale interprete e soggetto che coopera alla determinazione del regolamento del caso concreto, nel recepire la volontà delle

¹⁰⁵ Tribunale di Reggio Emilia, 21 febbraio 2013, *Foro italiano*, 2013, I, c. 1327 ss., con nota di PALMIERI, A.: "Sul rapporto tra risoluzione del contratto, recesso e caparra confirmatoria", *ivi*, c. 1330 ss.

¹⁰⁶ Corte di Cassazione, Sezioni unite, 15 giugno 2015, n. 12310, *Foro italiano*, 2016, I, I, c. 255, con nota di CEA, C.M.; "Tra *mutatio* ed *emendatio libelli*": per una diversa interpretazione dell'art. 183 c.p.c.", con la quale la Corte regolatrice ha delineato i contorni delle ipotesi di *emendatio* e di *mutatio libelli*, con conseguente ampliamento dell'àmbito di ammissibilità delle nuove domande.

parti, nel tradurla in forme sostenibili e rilevanti, non senza esimersi dal suo dovere di consiglio¹⁰⁷. Nel caso di specie, l'intervento del professionista si basa sull'assunto che il differimento di una settimana del termine per la cancellazione dell'ipoteca sull'immobile oggetto di un contratto preliminare di compravendita, originariamente convenuto come contestuale al rogito del definitivo, importi per la promissaria acquirente la sopportazione di un sacrificio apprezzabile, attesi anche i rischi e gli oneri connessi, come regolarmente prospettati dal notaio alla parte interessata.

In entrambe le vicende oggetto delle pronunce considerate, si rinviene un interessante banco di prova delle argomentazioni che consentono di superare la dicotomia tra termine di efficacia e termine di adempimento. Infatti, nel passaggio dal preliminare al definitivo, il tempo entro il quale adempiere la prestazione dedotta in obbligazione, il c.d. obbligo a contrarre, involge, nel concreto assetto degli interessi in gioco, anche l'efficacia, intesa quale effettiva vincolatività del preliminare. Il riferimento è all'attitudine della pattuizione a tutelare quegli interessi divisati e regolamentati nel rapporto, allo scopo pratico di indurre le parti a portare a compimento quanto concordato e assunto come impegno con forza di legge nei loro stessi confronti (artt. 1372 e 1932 c.c.).

Nel caso oggetto del giudizio da ultimo richiamato, l'intervento del notaio si è rivelato funzionale alla tutela degli interessi del promissario acquirente, il quale aveva accettato di stipulare il contratto definitivo in un dato termine, coincidente con la cancellazione dell'ipoteca costituita sull'immobile medesimo a cura della parte venditrice. La previsione dell'acquisto dell'immobile, libero da qualsiasi peso, fa leva sul dato cronologico della contestualità tra cancellazione dell'ipoteca e stipula del definitivo, quale connotato funzionale all'utilità effettiva dell'intera operazione. Nella specie, il rispetto di tale fattore temporale è finalizzato all'esigenza del futuro compratore di costituire una nuova ipoteca sul bene promesso in vendita, a garanzia dell'obbligazione contratta con la società fornitrice del materiale per la relativa ristrutturazione. L'alienante, dal canto suo, ha subordinato la cancellazione dell'ipoteca sull'immobile promesso in vendita alla condizione di concedere alla banca una nuova garanzia ipotecaria su altro immobile di proprietà del medesimo.

Alla luce di tali circostanze, assume un particolare rilievo la portata della dilazione ad una settimana, richiesta dal promissario venditore. La questione riguarda non già il differimento in sé della effettiva operazione di cancellazione dell'ipoteca, bensì la scomposizione strutturale – con ricadute sul piano funzionale

¹⁰⁷ Sul c.d. "dovere di consiglio del notaio", cfr., fra le tante, Corte di Cassazione, 29 marzo 2007, n. 7707, *Rivista del notariato*, 2008, I, p. 165. Per ulteriori approfondimenti in merito, si rinvia alla *Sezione Terza*, dedicata al *Notariato*, del volume, AA.VV.: *Giustizia disciplinare e professioni legali: casi e questioni* (a cura di A. FLAMINI, L. MEZZASOMA, L. RUGGERI e A. TARTAGLIA POLCINI), Edizioni, Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, p. 317 ss.

– del termine di adempimento dell'obbligazione di trasferire l'immobile promesso in vendita libero da qualsiasi peso, là dove rimanga ferma la data originariamente fissata per il rogito del contratto definitivo. Il differimento di una settimana dell'effettiva cancellazione della garanzia ipotecaria, rispetto al termine previsto per la stipula dell'atto notarile, con effetto traslativo immediato, sulla base della natura della prestazione, del contesto, dell'entità della dilazione, potrebbe rientrare in un margine di normale tolleranza, tale da non contrastare con il carattere essenziale della modalità temporale inizialmente incentrata sulla contestualità¹⁰⁸. Tuttavia, nel caso di specie, gli oneri ed i rischi connessi all'eventuale conclusione del contratto definitivo, in assenza della cancellazione contestuale dell'ipoteca sul bene compravenduto, acquistano un ruolo dirimente nella valutazione della convenienza e della sicurezza dell'operazione, nonostante il ricorso ad una sorta di deposito fiduciario presso il notaio del denaro costituente il prezzo della vendita. Sí che la promissaria acquirente – resa edotta di siffatte circostanze dal professionista, in adempimento del suo dovere di consiglio – si persuade a recedere dal contratto e ad agire ex art. 1385, comma 2, c.c.¹⁰⁹, per esigere la restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata, nonostante la diffida ad adempiere, già intimata al promissario alienante ex art. 1454 c.c. La parte venditrice, dal canto suo, contesta l'ammissibilità del rimedio azionato dalla controparte, invocando l'automatismo dell'operatività del meccanismo risolutorio, contemplato dalla disposizione da ultimo richiamata per effetto del mero verificarsi dell'inadempimento.

In proposito, i giudici della controversia hanno escluso la portata preclusiva dell'esercizio del rimedio della diffida ad adempiere – proposto *ante causam* ed esercitato in via stragiudiziale –, ammettendo la conservazione, in capo al promissario acquirente, del potere di agire in giudizio per la declaratoria dell'avvenuto recesso dal contratto preliminare, con diritto ad ottenere – come nel caso di specie – la restituzione del doppio della caparra versata.

La soluzione accolta, nel rimettere alla volontà della parte interessata la scelta concreta del mezzo di tutela delle proprie istanze, in virtù della tendenza che vede sempre piú stemperato e sfumato l'automatismo sul piano operativo del meccanismo risolutorio contemplato dagli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., è un ulteriore indice dell'evoluzione giurisprudenziale nel recupero e nella valorizzazione

108 Tenuto conto, tra l'altro, dei tre giorni concessi, ex art. 1457, comma 1, codice civile, alla parte interessata per comunicare all'altra l'eventuale intenzione di esigere l'esecuzione della prestazione nonostante la scadenza del termine essenziale.

109 Secondo la chiave di lettura proposta da Corte di Cassazione, 6 settembre 2011, n. 18266, *Giustizia civile - massimario*, 2011, p. 1273, con nota di BELLU, G.: "Recesso con diritto alla caparra, risoluzione del contratto e tutela della parte 'in bonis'", *La Responsabilità Civile*, 2012, p. 586 ss., il recesso ex art. 1385, comma 2, c.c., in ragione dei presupposti operativi e delle conseguenze: "integra, nella sostanza, una forma di risoluzione di diritto del contratto, alternativa e non cumulabile con la domanda di risoluzione giudiziale di cui all'art. 1453 c.c., da affiancare (piuttosto che contrapporre) a quelle di cui agli artt. 1454, 1456, 1457 c.c. e destinata ad operare, indipendentemente dall'esistenza di un termine essenziale o di una diffida ad adempiere, attraverso la semplice comunicazione all'altra parte di una volontà 'caducatoria' degli effetti negoziali".

della stretta connessione tra rimedio ed interesse¹¹⁰. Il Tribunale emiliano, nel motivare l'opzione adottata, dichiara di non ravvisare alcun contrasto, neppure apparente, con l'orientamento di chiusura espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella nota sentenza n. 553 del 2009¹¹¹, in tema di impossibilità di mutare la domanda di risoluzione in recesso, in quanto quest'ultimo si riferisce alla pretesa alternativa tra azioni giurisdizionali già proposte. Eppure, l'argomentazione dei giudici di merito – secondo i quali l'esercizio del diritto di recesso ad opera della parte non inadempiente troverebbe fondamento nel riconoscimento in capo alla medesima della facoltà di rinunciare¹¹² alla diffida ed all'effetto risolutivo che ne consegue, in ipotesi di inadempimento della controparte – sembra confliggere con l'irrinunciabilità dell'effetto conseguente alla risoluzione di diritto, affermata dall'autorevole consesso¹¹³. La *ratio* alla base dell'atteggiamento di apertura del giudice di prime cure, qui delineato, trova la sua massima espressione nell'ulteriore traguardo raggiunto dal supremo organo di giurisdizione, con la pronuncia del 2015, già richiamata, in tema di *mutatio libelli*¹¹⁴.

Sulla scorta degli indirizzi segnalati, nella prospettiva di un progressivo ampliamento delle opzioni di tutela, si tende oggi ad accordare al termine una portata equivalente, sul piano effettuale, a quella della clausola risolutiva espressa¹¹⁵. Analogamente a quest'ultima, il termine essenziale non comporterebbe, sempre e comunque, l'automatica operatività della risoluzione, consentendo una manifestazione di volontà per la scelta del rimedio ad opera della parte interessata.

L'opzione ermeneutica in tal senso non implica una esaltazione della volontà fine a se stessa né tanto meno una riproposizione del dogma volontaristico, consistente

110 Sulla necessaria modulazione del rimedio in funzione dell'interesse, fondamentali le pagine di PERLINGIERI, P.: "Il «giusto rimedio» nel diritto civile", *Il giusto processo civile*, 2011, p. 1 ss., spec. nota 7.

111 Corte di Cassazione, Sezioni unite, 14 gennaio 2009, n. 553, *Foro italiano*, 2010, I, c. 1264 ss., con nota di LUCCHINI GUASTALLA, E.: "Risoluzione del contratto e irrinunciabilità dell'effetto risolutorio", *Responsabilità civile e previdenza*, 2009, p. 1089 ss.

112 Così Tribunale di Reggio Emilia, 21 febbraio 2013, cit., c. 1329.

113 Come osserva PALMIERI, A.: "Sul rapporto tra risoluzione", cit., c. 1330 ss.

114 Corte di Cassazione, Sezioni unite, 15 giugno 2015, n. 12310, cit. (*retro*, sub nota 80).

115 Per una definizione dei rapporti fra le figure disciplinate dagli artt. 1456 e 1457, codice civile, GIORGIANNI, M.: *L'inadempimento*, 3^a ed., Milano, 1975, p. 97 s. Sottolinea la profonda diversità di presupposti e di effetti tra termine essenziale e clausola risolutiva espressa, SIMONETTO, E.: "Termine essenziale", cit., p. 1044 ss., con il richiamo di una pronuncia della Suprema Corte che avrebbe il merito di chiarire la questione: Corte di Cassazione, 30 settembre 1954, n. 3175, *Il Massimario del Foro italiano*, 1954, c. 634 e di altra giurisprudenza conforme. Per un orientamento più recente, in linea con i precedenti, cfr. Corte di Cassazione, 3 luglio 2000, n. 8881, *Giustizia civile - massimario*, 2000, p. 1482. Cfr., altresì, Corte di Cassazione, 26 novembre 1994, n. 10102, *ivi*, 1994, p. 11; Corte di Cassazione, 23 gennaio 1983, n. 5640, *ivi*, 1983, p. 2010. Un ulteriore profilo di differenziazione fra i due rimedi è riscontrabile nella impossibilità per il debitore inadempiente di purgare la mora nel periodo di tempo (tre giorni) concesso al creditore per decidere; impossibilità che non sussiste nell'ipotesi di clausola risolutiva espressa, fino al momento nel quale il creditore dichiara di volersene avvalere (ANDREOLI, G.: "Appunti sulla clausola risolutiva espressa", p. 23 ss.). In dottrina non mancano posizioni tendenzialmente favorevoli all'accostamento delle due figure: NATOLI, U., "Il termine essenziale", cit., p. 230 ss.; NICOLÒ, ROSARIO, *Termine essenziale*, cit., c. 933. Incline a negare l'automatismo della risoluzione ex art. 1457 anche BUSNELLI, F.D.: "Clausola risolutiva", in *Enciclopedia del diritto*, VII, Giuffrè, Milano, 1960, p. 200.

nella pretesa applicazione della regola speculare secondo la quale tutto ciò che è stato costituito per consenso postuli un mutuo dissenso per essere modificato o estinto¹¹⁶. La soluzione adottata, nel ribadire, anche in tali ipotesi, la necessità che vi sia una manifestazione dell'attualità della concreta esigenza a mantenere in vita – o a vedere altrimenti estinto – il rapporto, pare ricondurre, piuttosto, nella giusta dimensione il raccordo funzionale tra tempo – come termine – e interesse¹¹⁷.

X. RILIEVI CONCLUSIVI: SPUNTI RICOSTRUTTIVI PER UNA CONFIGURAZIONE DEL TERMINE COME MISURA DEI RAPPORTI GIURIDICI NELL'ACCEZIONE FUNZIONALE COMUNE DI REGOLAMENTI DI INTERESSI.

Le considerazioni e gli esempi sin qui svolti consentono di sostenere con il conforto del riscontro applicativo le proposte ermeneutiche e ricostruttive e le corrispondenti soluzioni formulate nel tentativo di superare, da un canto, l'alternativa imposta tra pretesa accidentalità e presunta essenzialità a tutti i costi delle modalità cronologiche, dall'altro, la resistente dicotomia tra termini di efficacia e di adempimento. L'obiettivo perseguito, quale nodo di sviluppo e tratto unificante della riflessione condotta, si sostanzia nella configurazione dei termini come misura dei rapporti intesi sotto il profilo funzionale di regolamenti di interessi.

Si è tentato di definire il rilievo ed il ruolo dei termini nella loro portata, nella loro natura e di vagliarne in concreto meritevolezza e legittimità, nella rispettiva e reciproca connessione. A tali fini, si è invocato il ricorso al procedimento di qualificazione, per giungere dalla determinazione della funzione alla individuazione della disciplina. Alla luce di questi passaggi logici ed argomentativi, non appare più condivisibile sul piano metodologico la scelta di delineare la natura del termine senza prima aver posto, selezionato e aperto le principali e preliminari questioni che involgono, tra l'altro, la qualificazione delle parti, la durata del rapporto, gli interessi, sia finali sia iniziali, dedotti nel medesimo.

Il termine non guarda al tempo in senso ampio ma si inquadra nella dimensione cronologica di un'attività¹¹⁸. Sí che non ogni elemento temporale, inserito all'interno di un atto di autonomia, o di una regolamentazione negoziale, legale o giudiziale, è un termine. A fronte di una pluralità di ipotesi, oggi più che mai il mutamento di prospettiva – dalla pretesa accidentalità alla presunta essenzialità dei termini – induce

116 Parallelismo sul quale cfr., in senso critico, PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 324.

117 Sintomatica della stretta correlazione tra termine e interesse è la seguente affermazione di TRIMARCHI, V.M.: "Termine", cit., p. 113: "La scadenza del termine, a causa del venir meno dell'attualità dell'interesse, determina la cessazione o l'esaurirsi dell'efficacia o dell'effetto".

118 *Retro*, sub § 1, testo e nota 3.

a rimeditare il significato e l'attualità di una riflessione già presente nella relazione del Guardasigilli al codice civile italiano del 1942. In quella sede – a proposito della regolamentazione del tempo dell'adempimento, come pure nella limitazione temporale di eventuali accordi limitativi della concorrenza – si rilevava una maggiore ampiezza dell'intervento del giudice rispetto alle ipotesi contemplate nel codice previgente¹¹⁹. Queste ed altre significative tracce di “giurisdizionalizzazione” del regolamento negoziale, nella costruzione della disciplina del caso concreto¹²⁰, hanno concorso a determinare il progressivo superamento dello iato profondo sussistente tra la valenza generale dei c.dd. requisiti – quali elementi essenziali del contratto – e la portata residuale dei c.dd. elementi accessori o accidentali.

L'attenzione sollevata con riguardo a tale ultimo aspetto involge una delicata questione relativa alla *ratio legis*, ai rapporti tra norma e fatto e al ruolo dell'interpretazione normativa in funzione applicativa¹²¹.

Sarebbe allora opportuno generalizzare l'invito alla prudenza, già formulato in dottrina con riguardo alla previsione normativa dell'art. 1457 c.c. in materia di termine essenziale, là dove si avverte che “[l]a norma [...] va applicata *cum*

119 Il richiamo è alla Relazione al codice civile del 1942 [cfr. la *Relazione alla Maestà del Re Imperatore del Ministro Guardasigilli (Grandi)*. Presentata nell'udienza del 16 marzo 1942-XX per l'approvazione del testo del Codice civile, Riproduzione anastatica della G.U. del 4 aprile 1942 a cura del Consiglio Nazionale Forense, 2010, in <https://www.consigionazionaleforense.it/collana-studi-storici-e-giuridici/>, rispettivamente ai nn. 562 e 1045. Cfr., in proposito, i rilievi di DI MAJO, A.: *Rilevanza del termine*, cit., p. 206 ss.

120 Estremamente attuali, al riguardo, le osservazioni, di REDENTI, E.: *Dei contratti nella pratica commerciale*, Cedam, Padova, 1931, p. 145, vigente il codice civile del 1865, a proposito dell'attribuzione al giudice di un ruolo di interprete delle clausole negoziali “secondo ragione ed equità”, in relazione al controllo sull'importanza dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., con diretta incidenza sull'effettiva applicabilità del rimedio della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. Tra le posizioni favorevoli a tale configurazione dell'intervento giudiziale in chiave assiologica, con una proposta di rilettura del ruolo della buona fede a garanzia della giustizia contrattuale: GRONDONA, M.: “Gravità dell'inadempimento, buona fede contrattuale, clausola risolutiva espressa, poteri del giudice sul contratto: per una difesa antidogmatica dell'autonomia privata e alla ricerca di un criterio di giudizio”, Relazione al Consiglio Nazionale Forense/Scuola Superiore dell'Avvocatura – VIII Congresso giuridico-forense per l'aggiornamento professionale. Roma, 14-17 marzo 2013, spec. p. 27 ss.; GRONDONA, M.: “Non scarsa importanza dell'inadempimento e potenzialità della buona fede a difesa del contratto”, *I Contratti*, 2013, p. 1021 ss. Sul tema, già GRONDONA, M.: *La clausola risolutiva espressa*, Giuffrè, Milano, 1998. Al riguardo, peraltro, la giurisprudenza, là dove sia stato pattuito un termine essenziale per l'esecuzione della prestazione, ex art. 1457 c.c., continua ad affermare l'operatività di diritto della risoluzione del contratto, a prescindere dall'indagine in ordine all'importanza dell'inadempimento. Sull'assunto che tale elemento sia stato anticipatamente valutato dai contraenti, l'accertamento del giudice dovrebbe pertanto limitarsi alla sussistenza ed all'imputabilità dell'inadempimento: così Corte di Cassazione, 18 febbraio 2011, n. 3993, *Responsabilità civile e previdenza*, 2011, p. 1651, con nota di CUCCOVILLO, M.: “Essenzialità del termine e risoluzione del contratto per inadempimento”, *I Contratti*, 2011, p. 892 ss.

121 Con riferimento a quest'ultimo profilo, nella costruzione di una teoria dell'interpretazione particolarmente sensibile alla funzione applicativa, cfr. BETTI, E.: “Interesse (teoria generale)”, in *Novissimo Digesto italiano*, VIII, Utet, Torino, 1962, p. 840. Per una costruzione della teoria dell'interpretazione quale strumento posto nelle mani del giurista, nel delicato compito di “decidere a quale normativa la soluzione deve ispirarsi, traducendo principi e regole appartenenti ad un complesso sistema nell'ordinamento del caso concreto”. PERLINGIERI, P.: “Complessità ed unitarietà dell'ordinamento giuridico vigente”, in AA.VV., *Scritti in onore di Vincenzo Buonocore*, I, Giuffrè, Milano, 2005, p. 635 ss.; PERLINGIERI, P.: “Norme costituzionali e rapporti di diritto civile”, *Rassegna di diritto civile*, 1980, p. 95 ss., ora in Id.: *Suole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile*, Napoli, 1989, p. 109 ss. Già in tal senso, PERLINGIERI, P.: “Interpretazione e qualificazione: profili dell'individuazione normativa”, *Diritto e giurisprudenza*, 1975, p. 826 ss., ora in Id.: *Suole*, cit., p. 27 ss., spec. p. 35 ss.; PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., spec. p. 187 ss.; DONATO, V.: “La dottrina e la giurisprudenza italiana in tema di interpretazione evolutiva dei contratti”, *Rassegna di diritto civile*, 1985, p. 646 ss.

grano salis, secondo gli atteggiamenti particolari del termine che sono molti, sia esso essenziale o meno poco importa in quanto esso è sempre un momento nel tempo» e, come tale, in considerazione del suo rilievo fenomenologico, impone che, nell'applicazione delle previsioni normative che lo investono, non si perdano di vista i problemi della "realtà concreta con le sue necessità imprescindibili"¹²². In tal senso si coglie l'effettiva portata dell'intervento giurisdizionale in funzione riequilibratrice del rapporto, orientato a recepire e trasfondere la concreta operatività dei principi di proporzionalità e adeguatezza nel sindacato di ragionevolezza sulle manifestazioni dell'autonomia negoziale¹²³.

Ne consegue l'auspicio di un'ulteriore apertura dell'attività ermeneutica del giurista nella direzione della "conformazione" al sistema delle clausole temporali, quali elementi di regolamentazione degli atti negoziali e di selezione della disciplina applicabile alle situazioni soggettive ed ai rapporti giuridici, sul solco tracciato da una dottrina particolarmente sensibile alla centralità del raccordo tra interessi e valori¹²⁴.

122 Così SIMONETTO, E.: "Termine essenziale", cit., p. 1050, nota 8.

123 Tale prospettiva è riscontrabile, tra l'altro, nell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità e di merito verso una sempre più accentuata eteroregolamentazione del rapporto, a partire dalla portata applicativa della previsione dell'art. 1384 c.c. in tema di riduzione d'ufficio della clausola penale manifestamente eccessiva, in attuazione di un principio di proporzionalità di rilevanza costituzionale (Corte di Cassazione, 24 settembre 1999, n. 10511, *Foro italiano*, 2000, I, c. 1929 ss., con nota di PALMIERI, A.: "La riducibilità 'ex officio' della penale e il mistero delle 'liquidated damages clauses'", *ivi*, c. 1930 ss.; Corte di Cassazione, 23 maggio 2003, n. 8188, *Diritto e giurisprudenza*, 2004, p. 104 ss.; Corte di Cassazione, Sezioni unite, 13 settembre 2005, n. 18128, *Corriere giuridico*, 2005, p. 1534 ss., con nota di DI MAJO, A.: "La riduzione della penale ex officio") e in adempimento di un potere-dovere attribuito al giudice al fine di realizzare un interesse oggettivo dell'ordinamento (Corte d'Appello di Napoli, 23 gennaio 1988, *Giurisprudenza di merito*, 1989, I, p. 570), per giungere sino alle tanto discusse ordinanze del Giudice delle leggi in tema di caparra confirmatoria sproporzionata (Corte costituzionale, ordinanza, 21 ottobre 2013, n. 248, *I Contratti*, 2014, p. 926 s., con nota di D'AMICO, G.: "Applicazione diretta dei principi costituzionali e nullità della caparra confirmatoria 'eccessiva'", *ivi*, p. 927 ss.; e *Giurisprudenza costituzionale*, 2013, p. 3767, con nota di ASTONE, F.: "Riduzione della caparra manifestamente eccessiva, tra riqualificazione in termini di "penale" e nullità per violazione del dovere generale di solidarietà e di buona fede", *ivi*, p. 3770 ss.; Corte costituzionale, ordinanza, 24 marzo 2014, n. 77, *ivi*, 2014, p. 1497 ss.).

124 PERLINGIERI, P.: "«Controllo» e «conformazione» degli atti di autonomia negoziale", *Rassegna di diritto civile*, 2017, p. 204 ss., spec. p. 226 s.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV.: *Giustizia disciplinare e professioni legali: casi e questioni* (a cura di A. FLAMINI, L. MEZZASOMA, L. RUGGERI e A. TARTAGLIA POLCINI), Edizioni, Scientifiche Italiane, Napoli, 2012.

ALLARA, M.: *La teoria delle vicende del rapporto giuridico. Corso di diritto civile - anno accademico 1949/50*, Torino, 1949.

ALLARA, M.: *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, Torino, 1951.

ALLARA, M.: *Teoria generale del contratto*, 2^a ed., Utet, Torino, 1955.

ALLARA, M.: *Le fattispecie estintive del rapporto obbligatorio*, Torino, 1948-1952.

ANDREOLI, G.: *La ripetizione dell'indebito*, Padova, 1940, p. 222.

ANDREOLI, G.: "Appunti sulla clausola risolutiva espressa e sul termine essenziale", *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1950, I, p. 72 ss., ora in ID.: *Scritti vari di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 1968, p. 23 ss.

ASCARELLI, T.: *Corso di diritto commerciale*, 3^a ed., Giuffrè, Milano, 1962.

ASTONE, F.: "Riduzione della caparra manifestamente eccessiva, tra riqualficazione in termini di "penale" e nullità per violazione del dovere generale di solidarietà e di buona fede", *Giurisprudenza costituzionale*, 2013, p. 3770 ss.

BARASSI, L.: *La teoria generale delle obbligazioni*, III, *L'attuazione*, Ristampa inalterata della 2^a edizione aumentata, Giuffrè, Milano, 1964.

BEKKER, E.I.: *System des heutigen Pandektenrechts*, Hermann Böhlau, Weimar, II, 1889.

BELLI, G.: "Recesso con diritto alla caparra, risoluzione del contratto e tutela della parte 'in bonis'", *La Responsabilità Civile*, 8-9, 2012, p. 586 ss.

BERTI, C. e GRAZZINI, B.: *La disciplina della subfornitura nelle attività produttive. Commento alla l. 18 giugno 1998, n. 192 come modificata dalla l. 5 marzo 2001, n. 57 e dal d. lgs. 9 ottobre 2002 n. 231*, Giuffrè, Milano, 2005.

BESSONE, M.: *Adempimento e rischio contrattuale*, Giuffrè, Milano, 1969.

BETTI, E.: *Teoria generale del negozio giuridico*, Utet, Torino, 1960

BETTI, E.: "Interesse (teoria generale)", in *Novissimo Digesto italiano*, VIII, Utet, Torino, 1962, p. 838 ss.

BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, 3, *Il contratto*, 3ª ed., Giuffrè, Milano, 2019.

BIONDI, B.: *Le donazioni*, in AA.VV.: *Trattato di diritto civile italiano* (diretto da F. VASSALLI), Utet, Torino, 1961.

IUDICA, G.: "La donazione a termine", in AA.VV.: *La donazione* (a cura di G. BONILINI), Utet, Torino, 2001.

PALAZZO, A.: *I singoli contratti*, 2, *Atti gratuiti e donazioni*, in AA.VV.: *Trattato di diritto civile* (diretto da R. Sacco), Utet, Torino, 2000.

BARBA, V.: "La donazione a termine", in AA.VV.: *Trattato di diritto delle successioni e donazioni* (diretto da G. BONILINI), VI, *Le donazioni*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 873 ss.

BISCONTINI, G.: "Trasferimento della titolarità di situazioni giuridiche soggettive e compravendita di cosa futura", *Diritto e giurisprudenza*, 1972, 3, p. 483 ss.

BUSNELLI, F.D.: "Clausola risolutiva", in *Enciclopedia del diritto*, VII, Giuffrè, Milano, 1960, p. 196 ss.

PALMIERI, A.: "Sul rapporto tra risoluzione del contratto, recesso e caparra confirmatoria", *Foro italiano*, 2013, I, c. 1330 ss.

BUCCIANTE, E.: "In tema di dovere di informazione e consiglio gravante sui notai", *Foro italiano*, 2017, 10, I, c. 3099 s.

CEA, C.M.: "Tra «mutatio» ed «emendatio libelli»: per una diversa interpretazione dell'art. 183 c.p.c." (nota a Cass., sez. un. civ., 15 giugno 2015, n. 12310), *Foro italiano*, 2016, I, I, c. 255 ss.

CAMPAGNA, L.: *I «negozi di attuazione» e la manifestazione dell'intento negoziale*, Milano, 1958.

CANTE, P.: "Termine essenziale" (nota a Corte di Cassazione, 18 giugno 1999, n. 6086), *Vita notarile*, 1999, II, p. 1203 ss.

CAPOZZI, G.: *Temporalità e norma nella critica della ragione giuridica*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1968.

CARIOTA-FERRARA, L.: *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, Napoli, senza data, ma 1948.

CARNELUTTI, F.: *Teoria generale del diritto*, 3^a ed., Roma, 1951.

CARUSI, D.: "Art. 1457 - Termine essenziale per una delle parti", in AA.VV.: *Commentario del codice civile* (diretto da E. GABRIELLI), IV, *Dei Contratti in generale*, Artt. 1425-1469 bis e leggi collegate (a cura di E. NAVARRETTA e A. ORESTANO), Utet Giuridica, Torino, 2011, p. 447 ss.

CARUSI, D.: "Condizione e termini", in AA.VV.: *Trattato del contratto* (diretto da V. ROPPO), III, *Effetti* (a cura di M. COSTANZA), Giuffrè, Milano, 2006, p. 265 ss.

CARUSI, D.: "La natura del riscatto urbano ex art. 39 l. n. 392 del 1978 e il termine per il suo esercizio", *Rivista di diritto civile*, 1990, 3, II, p. 291 ss.

CATAUDELLA, A.: *Sul contenuto del contratto*, (ristampa), Giuffrè, Milano, 1974.

CIANFLONE, A. e GIOVANNINI, G.: *L'appalto di opere pubbliche*, 11^a ed., Giuffrè, Milano, 2003.

CICALA, R.: *Concetto di divisibilità e indivisibilità dell'obbligazione*, Jovene, Napoli, 1953.

CICU, A.: *Servitù prediali*, Bologna, 1931.

COSTA, S.: "Termini (diritto processuale civile)", in *Novissimo Digesto italiano*, XIX, Utet, Torino, 1973, p. 117 ss.

COSTANZA, M.: *La condizione e gli altri elementi accidentali*, in AA.VV.: *Trattato dei contratti* (diretto da P. RESCIGNO), I, *I contratti in generale* (a cura di E. GABRIELLI), Utet Giuridica, Torino, 1999, 2, p. 811 ss.

COSTANZA, M.: "Art. 1457. Termine essenziale per una delle parti", in AA.VV.: *Commentario del Codice civile* (a cura di V. SCIALOJA e G. BRANCA), *Della risoluzione per inadempimento*, Artt. 1455-1459, I, 2 (a cura di L. NANNI – M. COSTANZA – U. CARNEVALI), Zanichelli e Soc. Foro it., Bologna-Roma, 2007, p. 76 ss.

CREA, C.: *Reti contrattuali e organizzazione dell'attività d'impresa*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008.

CRISCUOLI, G.: "Contributo alla specificazione del negozio modificativo", *Giustizia civile*, 1957, I, p. 847 ss.

CRISCUOLO, F.: "Termini processuali e sostanziali: una breccia nella tradizionale classificazione", nota a Corte costituzionale, 2 febbraio 1990, n. 49, *Rassegna di diritto civile*, 1991, p. 170 ss.

CUCCOVILLO, M.: "Essenzialità del termine e risoluzione del contratto per inadempimento", *I Contratti*, 10, 2011, p. 892 ss.

DALMARTELLO, A.: *Adempimento e inadempimento nel contratto di riporto*, Cedam, Padova, 1958.

D'AMICO, G.: "Applicazione diretta dei principi costituzionali e nullità della caparra confirmatoria 'eccessiva'", *I Contratti*, 10, 2014, p. 927 ss.

DELFINI, F.: *Dell'impossibilità sopravvenuta*, Artt. 1463-1466, in AA.VV.: *Il Codice Civile - Commentario* (diretto da F.D. BUSNELLI), Milano, 2003.

DELLACASA, M. – ADDIS F.: *Inattuazione e risoluzione: i rimedi*, in AA.VV.: *Trattato del contratto* (diretto da V. ROPPO), V *Rimedi*, 2 (a cura di V. ROPPO), Giuffrè, Milano, 2006.

DI MAJO, A.: "Termine, (diritto privato)", *Enciclopedia del diritto*, XLIV, Milano, 1992, p. 189 ss.

DI MAJO, A.: "La riduzione della penale *ex officio*", *Corriere giuridico*, 11, 2005, p. 1538 ss.

DOGLIOTTI, M. e FIGONE, A.: *La locazione. Disciplina generale. Le locazioni abitative*, in AA.VV., *Il diritto privato oggi* (a cura di P. CENDON), Giuffrè, Milano, 1993.

DONATO, V.: "La dottrina e la giurisprudenza italiana in tema di interpretazione evolutiva dei contratti", *Rassegna di diritto civile*, 1985, p. 646 ss.

ENGISCH, K.: "Die Zeit im Recht", in ID.: *Vom Weltbild des Juristen*, Winter, Heidelberg, 1950.

ENNECCERUS, L.: *Rechtsgeschäft, Bedingung, und Anfangstermin*, Marburg, 1889.

ENNECCERUS, L. e NIPPERDEY, H.C.: *Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts*, 15^a ed., II, Tübingen, 1960.

FALZEA, A.: *Voci di teoria generale del diritto*, Giuffrè, Milano, 1970.

FEMIA, P.: *Interessi e conflitti culturali nell'autonomia privata e nella responsabilità civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1996.

FERRI, L.: *Successioni in generale*, in AA.VV., *Commentario del Codice civile* (a cura di V. SCIALOJA e G. BRANCA), Zanichelli e Soc. Foro it., Bologna-Roma, 1980.

FERRONI, L.: *Obblighi di fare ed eseguibilità*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1983.

FERRONI, L.: *Il termine nei contratti ad effetti obbligatori*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1989.

FIORAMONTI, F.: "Clausola di termine essenziale", in AA.VV.: *Clausole Negoziali: profili teorici e applicativi di clausole tipiche e atipiche* (a cura di M. CONFORTINI), I, Utet Giuridica, Torino, 2017, p. 845 ss.

FRANCESCA M.: "Il ruolo del tempo nella trascrizione (principio di continuità e criteri di prevalenza)", *Rassegna di diritto civile*, 2010, I, p. 62 ss.

FROSINI, V.: "Temporalità e diritto", *Rivista di diritto civile*, 4, 1999, I, p. 431 ss.

GABRIELLI, E.: "La nozione di contratto", *Giurisprudenza italiana*, 2018, p. 2780 ss.

GIAMPICCOLO, G.: *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, Giuffrè, Milano, 1954.

GIAMPICCOLO, G.: "Atto «mortis causa»", in *Enciclopedia del diritto*, IV, Giuffrè, Milano, 1959, p. 232 ss.

GIORGIANI, M.: *L'inadempimento*, 3^a ed., Giuffrè, Milano, 1975.

GRASSO, B.: "Termine (diritto civile). Termine essenziale", in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XXXI, Roma, 1992.

GRAZIANI, A.: "Il termine essenziale (articolo 69 codice di commercio)", in ID.: *Studi di diritto civile e commerciale*, Jovene, Napoli, 1953.

GRONDONA, M.: *La clausola risolutiva espressa*, Giuffrè, Milano, 1998.

GRONDONA, M.: "Non scarsa importanza dell'inadempimento e potenzialità della buona fede a difesa del contratto", *I Contratti*, II, 2013, p. 1021 ss.

GRONDONA, M.: "Gravità dell'inadempimento, buona fede contrattuale, clausola risolutiva espressa, poteri del giudice sul contratto: per una difesa antidogmatica dell'autonomia privata e alla ricerca di un criterio di giudizio", Relazione al Consiglio Nazionale Forense/Scuola Superiore dell'Avvocatura – VIII Congresso giuridico-forense per l'aggiornamento professionale. Roma, 14-17 marzo 2013.

GROSSI, D.: "Termine (diritto processuale civile)", in *Enciclopedia del diritto*, XLIV, Milano, 1992, p. 234 ss.

HEIDEGGER, M.: *Sein und Zeit*, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1927.

HEIDEGGER, M.: *Essere e tempo* (trad. it. di P. CHIODI), 11^a ed., Longanesi & C., Milano, 1970.

HUSSERL, G.: *Recht und Zeit. Fünf rechtsphilosophische Essays*, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1955.

IRTI, N.: *Norme e fatti. Saggi di teoria generale del diritto*, Giuffrè, Milano, 1984.

KANT, I.: *Critica della ragion pura* (traduzione italiana di G. GENTILE e G. LOMBARDO RADICE), 7^a ed., Bari, 1979.

LUCCHINI GUASTALLA, E.: "Risoluzione del contratto e irrinunciabilità dell'effetto risolutorio", *Responsabilità civile e previdenza*, 5, 2009, p. 1089 ss.

MAJELLO, U.: "Essenzialità dell'accordo e del suo contenuto", *Rivista di diritto civile*, 2, 2005, I, p. 113 ss.

MESSINEO, F.: *Il contratto in genere*, in AA.VV.: *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da A. CICU, F. MESSINEO), Giuffrè, Milano, 1968.

NATOLI, U.: "Il termine essenziale", *Rivista di diritto commerciale*, 1947, I, p. 221 ss.

NATOLI, U.: *L'attuazione del rapporto obbligatorio*, I, Milano, 1966.

NICOLÒ, R.: "Termine essenziale e *mora debendi*" (nota a Corte di Cassazione, 10 maggio 1946, n. 559), *Foro italiano*, 1944-46, I, c. 931 ss.

OERTMANN, P.: *Allgemeiner Teil*, Berlin, 1927.

OPOCHER, E.: "Diritto e tempo", *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, I, 1981, p. 129 ss.

OPPO, G.: "I contratti di durata", *Rivista di diritto commerciale*, 5-6, 1943, I, p. 143 ss.

OSTI, G.: "Appunti per una teoria della "sopravvenienza": (la così detta clausola "*rebus sic stantibus*" nel diritto contrattuale odierno)", *Rivista di diritto civile*, 1913, p. 471 ss.

PALMIERI, A.: "La ridicibilità '*ex officio*' della penale e il mistero delle '*liquidated damages clauses*'", *Foro italiano*, 6, 2000, I, c. 1930 ss.

PALMIERI, V.: *Il ritardato pagamento degli acconti nell'appalto di opere pubbliche*, *Il Foro amministrativo - C.d.S.*, 2, 2008, I, p. 395 ss.

PERLINGIERI, G.: "Art. 1457 c.c.", in AA.VV.: *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza* (a cura di G. PERLINGIERI), I, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2010, p. 1161 ss.

PERLINGIERI, G.: "Il controllo di «meritevolezza» degli atti di destinazione ex art. 2645 *ter* c.c.", *Foro napoletano*, I, 2014, p. 54 ss.

PERLINGIERI, P.: *Il fenomeno dell'estinzione nelle obbligazioni*, Jovene, Napoli, 1972.

PERLINGIERI, P.: "Interpretazione e qualificazione: profili dell'individuazione normativa", *Diritto e giurisprudenza*, 1975, p. 826 ss.

PERLINGIERI, P.: *Profili istituzionali del diritto civile*, Napoli, 1975.

PERLINGIERI, P.: *Dei modi di estinzione delle obbligazioni*, in *Commentario del Codice civile* (a cura di V. Scialoja e G. Branca), Zanichelli e Soc. Foro it., Bologna-Roma, 1975.

PERLINGIERI, P.: "Norme costituzionali e rapporti di diritto civile", *Rassegna di diritto civile*, 1980, p. 95 ss., ora in ID.: *Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile*, Napoli, 1989, p. 109 ss.

PERLINGIERI, P.: *Cessione dei crediti*, in AA.VV.: *Commentario del Codice civile* (a cura di V. Scialoja e G. Branca), Zanichelli e Soc. Foro it., Bologna-Roma, 1982.

PERLINGIERI, P.: "La dilazione come vicenda modificativa del regolamento del rapporto", nota a Corte d'Appello di Napoli, 29 novembre 1968, n. 2645, *Diritto e giurisprudenza*, 1969, p. 699 ss., ora in ID.: *Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003, p. 577 ss.

PERLINGIERI, P.: "Complessità ed unitarietà dell'ordinamento giuridico vigente", in AA.VV., *Scritti in onore di Vincenzo Buonocore*, I, Giuffrè, Milano, 2005, p. 635 ss.

PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, 3^a ed., Napoli, 2006.

PERLINGIERI, P.: "Il «giusto rimedio» nel diritto civile", *Il giusto processo civile*, 2011, p. I ss.

PERLINGIERI, P.: "«Controllo» e «conformazione» degli atti di autonomia negoziale", *Rassegna di diritto civile*, 2017, p. 204 ss.

PERLINGIERI, P. e AA.VV.: *Manuale di diritto civile*, 8^a ed. interamente riveduta e integrata con indicazioni giurisprudenziali, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2017.

PERLINGIERI, P. e FEMIA, P.: *Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile*, 2^a ed. ampiamente riveduta e aggiornata, con la collaborazione di Loredana Tullio, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004.

PERRONE, A.: "L'accordo "gravemente iniquo" nella nuova disciplina sul ritardato adempimento delle obbligazioni pecuniarie", *Banca, borsa e titoli di credito*, 2004, p. 65 ss.

PROSPERI, F.: *Il contratto di subfornitura e l'abuso di dipendenza economica, Profili ricostruttivi e sistematici*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2002.

PROTO, M.: *Termine essenziale e adempimento tardivo*, Giuffrè, Milano, 2004.

RECINTO, G.: *I patti di inesigibilità del credito*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004.

REDENTI, E.: *Dei contratti nella pratica commerciale*, Cedam, Padova, 1931

RESCIGNO, P.: "Condizione (dir. vig.)", in *Enciclopedia del diritto*, VIII, Giuffrè, Milano, 1961, p. 762 ss.

ROMANO, G.: *Interessi del debitore e adempimento*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1995.

ROMANO, SALV.: *L'atto esecutivo nel diritto privato (appunti)*, Milano, 1958.

ROMANO, SALV.: *Introduzione allo studio del procedimento giuridico nel diritto privato*, Giuffrè, Milano, 1961.

ROPPO, V.: *Il contratto*, in AA.VV.: *Trattato di diritto privato* (a cura di G. IUDICA e P. ZATTI), Giuffrè, Milano, 2001.

RUBINO, D.: *La compravendita*, in AA.VV., *Trattato di diritto civile e commerciale* (diretto da A. CICU, F. MESSINEO), XXIII, Giuffrè, Milano, 1952.

RUBINO, D. e IUDICA, G., *Dell'appalto*, 4^a ed., in AA.VV., *Commentario del Codice civile* (a cura di V. SCIALOJA e G. BRANCA), e, successivamente, a cura di F. GALGANO), *Delle obbligazioni, artt. 1665-1677*, Zanichelli e Soc. Foro it., Bologna-Roma, 2007.

RUSCELLO, F.: “«*Pactum de non petendo*» e vicenda modificativa del rapporto obbligatorio”, *Rivista di diritto civile*, 2, 1976, II, p. 198 ss.

RUSCELLO, F.: “Dilazione gratuita, inesigibilità del credito e modificazione del rapporto obbligatorio. Brevi riflessioni a margine di un «vecchio» lavoro”, *Rassegna di diritto civile*, 2, 2011, p. 546 ss.

RUSO, E.: *Il termine del negozio giuridico*, Giuffrè, Milano, 1973, già in *Annali della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina*, VII, Palermo, 1969, n. 2.

RUSO, E.: *Le transazioni commerciali. Commento teorico-pratico al d. lgs. n. 231/2002 sulla repressione dei ritardi nei pagamenti*, Cedam, Padova, 2005.

SACCO, R.: *Il contratto*, in A.A.V.V., *Trattato di diritto civile italiano* (diretto da F. VASSALLI), Torino, 1975.

SACCO, R., in SACCO, R. e DE NOVA, G.: *Il contratto*, 4^a ed., Utet Giuridica Torino, 2016.

SANTORO PASSARELLI, F.: *Dottrine generali del diritto civile*, 9^a ed., Jovene, Napoli, 1971.

SARACINI, E.: *Il termine e le sue funzioni*, Milano, 1979.

SCHEURL, C.G.A. VON: *Zur Lehre von den Nebenbestimmungen bei den Rechtsgeschäften*, Erlangen, 1871.

SCOGNAMIGLIO, C.: “Termine essenziale e interesse del creditore”, nota a Corte di Cassazione, 21 ottobre 1985, n. 5167, *Giurisprudenza italiana*, 5, 1986, I, I, c. 691 ss.;

SCUDELLA, A.: “Termine essenziale nel contratto preliminare”, nota a Corte di Cassazione, 22 novembre 1985, n. 5766, *Giurisprudenza italiana*, 3, 1987, I, I, c. 541ss.

SIMONETTO, E.: “Termine essenziale e identità dell'oggetto della prestazione”, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 4, 1981, p. 1042 ss.

SIRGIOVANNI, B.: “Termine essenziale. Spunti per uno studio sullo scioglimento del contratto”, *Europa e diritto privato*, 2014, p. 1359 ss.

STOLFI, G.: “Appalto (contratto di)”, in *Enciclopedia del diritto*, II, Giuffrè, Milano, 1958, p. 629 ss.

TARTAGLIA POLCINI, A.: *I termini nei rapporti giuridici*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004.

TARTAGLIA POLCINI A.: "Termini e funzioni degli atti di autonomia negoziale", *Rassegna di Diritto civile*, 2019, 2 p. 473 ss.

TARTAGLIA POLCINI A.: "Il termine. Da elemento accidentale a connotato funzionale dell'autonomia", in AA.VV.: *Il Contratto* (a cura di A. Federico e G. Perlingieri), "Associazione dei Dottorati di Diritto Privato - Sezione Atti e Materiali", vol. 3, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, p. 477 ss.

TRIMARCHI, V.M.: "Termine (diritto civile)", *Novissimo Digesto italiano*, XIX, Torino, 1973, p. 106 ss.

VIGLIONE, F.: "La remissione del debito alla prova del divieto dei patti successori istitutivi", *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 4, 2015, I, p. 376 ss.

VILLA, A.: "Il notaio ha il dovere di consigliare le parti sulle clausole da inserire nel preliminare", *Quotidiano giuridico on line Diritto & Giustizia*, 2017, p. 9 ss.

VINCHESE, E.: "Osservazioni sul termine essenziale (art. 1457 c.c.)", *Foro padano*, 2017, p. 124 ss.

VITUCCI P.: *Utilità e interesse nelle servitù prediali*, Giuffrè, Milano, 1974.

TUHR, A. VON: *Der Allgemeine Teil des bürg. Rechts*, II, Berlin, 1914, ristampa 1957.

WINDSCHEID, B.: *Lehrbuch des Pandektenrechts*, I, Literarische anstalt Rütten & Loening, Frankfurt, 1906.

ZAPPULLI, C.: "Termine (diritto civile)", in *Nuovo digesto italiano*, XII, 2, Utet, Torino, 1940, p. 59 ss.

